

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 14

Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna
art. 2, comma 20/c - Legge 662/96

Euro 1,64

Anno 37

13 febbraio 2006

N. 20

NORME DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 dicembre 2005, n. 40

Approvazione delle modifiche ed integrazione al Piano di tutela delle acque, ai sensi della L.R. 20/00, art. 25 (proposta della Giunta regionale in data 21 novembre 2005, n. 1878)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1878 del 21 novembre 2005, recante ad oggetto "Approvazione delle modifiche ed integrazione al Piano di tutela delle acque e proposta di approvazione

all'Assemblea legislativa ai sensi della L.R. 20/00, art. 25";

visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione referente "Territorio Ambiente Mobilità" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 18825 del 7 dicembre 2005;

dato atto che in sede di discussione assembleare è stato presentato ed accolto il seguente emendamento:

all'Allegato C "Modifiche alle norme" all'art. 58 "Deroghe", al termine del comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: «, purchè nei singoli tratti sottesi dalle derivazioni siano rispettati gli specifici obiettivi di qualità e destinazioni d'uso.»;

previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1878 del 21 novembre 2005, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale, con la modificazione riportata in premessa.

NORME DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	pag.	7
Art. 1 – Premesse e finalità del Piano di tutela delle acque	pag.	7
Art. 2 – Piano di tutela delle acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna	pag.	7
Art. 3 – Contenuto del PTA	pag.	7
Art. 4 – Elaborati del PTA	pag.	8
Art. 5 – Articolazione delle norme	pag.	8
Art. 6 – Strumenti normativi	pag.	9
Art. 7 – Direttive regionali	pag.	9
Art. 8 – Modifiche al PTA – Aggiornamenti del PTA	pag.	9
Art. 9 – Attuazione del PTA	pag.	10
Art. 10 – Adeguamento al PTA dei piani generali e dei piani settoriali	pag.	10
Art. 11 – Adempimenti dei PTCP per il perfezionamento del PTA	pag.	11
Art. 12 – Misure di salvaguardia (art. 44, comma 2, DLgs 152/99)	pag.	11
Art. 13 – Salvaguardia del PTA (art. 12, L.R. 20/00)	pag.	12
TITOLO II – MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ	pag.	13
CAP. 1 – Programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici (art. 5, Titolo II, Capo I, DLgs 152/99)	pag.	13
Art. 14 – Finalità	pag.	13
Art. 15 – Corpi idrici	pag.	13
Art. 16 – Classificazione dei corpi idrici significativi	pag.	14
Art. 17 – Obiettivi di qualità ambientale	pag.	14
Art. 18 – Programma di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale	pag.	14
Art. 19 – Misure di salvaguardia (programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale)	pag.	17
CAP. 2 – Programmi di tutela e miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per specifica destinazione (Titolo II, art. 6 e Capo II, DLgs 152/99)	pag.	18
Art. 20 – Finalità	pag.	18
Art. 21 – Corpi idrici a specifica destinazione di cui all'art. 6 del DLgs 152/99	pag.	18
Art. 22 – Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile (art. 7, DLgs 152/99)	pag.	18
Art. 23 – Acque destinate alla balneazione (art. 9, DLgs 152/99)	pag.	18
Art. 24 – Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (art. 10, DLgs 152/99)	pag.	19
Art. 25 – Acque destinate alla vita dei molluschi (art. 14, DLgs 152/99)	pag.	19
TITOLO III – MISURE PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA	pag.	20
CAP. 1 – Disciplina degli scarichi (Titolo III, Capo III, DLgs 152/99)	pag.	20
Art. 26 – Disciplina degli scarichi	pag.	20
Art. 27 – Aree sensibili	pag.	20
Art. 28 – Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne (art. 39, DLgs 152/99)	pag.	21
CAP. 2 – Misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola (art. 19, Titolo III, Capo I, DLgs 152/99)	pag.	22
Art. 29 – Finalità	pag.	22
Art. 30 – Zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola – Delimitazione	pag.	23
Art. 31 – Programma d'azione	pag.	23
Art. 32 – Disposizioni regionali	pag.	24
Art. 33 – Revisione della delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola	pag.	25

Allegato 1 – Contenuti sintetici delle disposizioni regionali relative alla disciplina degli spandimenti agronomici degli effluenti zootecnici elencate nell'art. 32 delle presenti norme	pag.	25
CAP. 3 – Disciplina delle attività d'utilizzazione agronomica (art. 38, Titolo III, Capo IV, DLgs 152/99)	pag.	28
Art. 34 – Disciplina delle attività di utilizzazione agronomica	pag.	28
CAP. 4 – Misure di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici (art. 41, Titolo III, Capo IV, DLgs 152/99)	pag.	29
Art. 35 – Finalità	pag.	29
Art. 36 – Misure	pag.	29
CAP. 5 – Misure di tutela per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari (art. 20, Titolo III, Capo I, DLgs 152/99)	pag.	29
Art. 37 – Misure di tutela per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari	pag.	29
Art. 38 – Metodologia d'indagine	pag.	30
CAP. 6 – Misure di tutela per le zone soggette a fenomeni di siccità (art. 20, Titolo III, Capo I, DLgs 152/99)	pag.	30
Art. 39 – Misure di tutela per le zone soggette a fenomeni di siccità	pag.	30
CAP. 7 – Disciplina per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (art. 21, DLgs 152/99)	pag.	30
Art. 40 – Finalità	pag.	30
Art. 41 – Aree oggetto delle disposizioni normative	pag.	30
Art. 42 – Zone di tutela assoluta e zone di rispetto	pag.	31
Art. 43 – Competenze in materia di zone di protezione	pag.	31
Art. 44 – Delimitazione spaziale delle zone di protezione	pag.	32
Art. 45 – Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura	pag.	33
Art. 46 – Disposizioni per le zone di protezione delle acque superficiali	pag.	35
Art. 47 – Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano	pag.	35
Art. 48 – Adeguamento dei piani generali e dei piani settoriali. Adempimenti per il perfezionamento del PTA	pag.	36
Art. 49 – Modifiche e integrazioni del PTA relative alle aree dell'art. 21 del DLgs 152/99	pag.	37
Allegato 1 – Elenco dei centri di pericolo e delle attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica	pag.	38
TITOLO IV – MISURE PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA	pag.	39
CAP. 1 – Misure per la regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso minimo vitale (artt. 22 e 23, DLgs 152/99)	pag.	39
Art. 50 – Oggetto	pag.	39
Art. 51 – Finalità	pag.	39
Art. 52 – Deflusso minimo vitale (DMV)	pag.	39
Art. 53 – Campo d'applicazione del DMV	pag.	40
Art. 54 – Componenti del DMV	pag.	40
Art. 55 – Individuazione dei fattori correttivi costituenti la componente morfologica-ambientale	pag.	41
Art. 56 – Applicazione del DMV – Obblighi e modalità	pag.	41
Art. 57 – Tempi d'applicazione del DMV	pag.	41
Art. 58 – Deroghe	pag.	42
Art. 59 – Monitoraggio	pag.	43
Art. 60 – Misure di salvaguardia (DMV)	pag.	44
CAP. 2 – Misure per il risparmio idrico (art. 25, Titolo III, Capo II, DLgs 152/99)	pag.	44
Art. 61 – Finalità	pag.	44
Art. 62 – Il risparmio idrico nel settore civile	pag.	44
Art. 63 – Il risparmio idrico nel settore civile nella fase d'utilizzo della risorsa	pag.	44

Art. 64 – Il risparmio idrico nel settore civile nella fase di adduzione e distribuzione	pag.	45
Art. 65 – Il risparmio idrico nel settore produttivo industriale/commerciale	pag.	46
Art. 66 – Il risparmio idrico nel settore agricolo	pag.	47
Art. 67 – Il risparmio idrico nel settore agricolo attraverso la selezione delle tecniche irrigue	pag.	48
Art. 68 – Il risparmio idrico nel settore agricolo attraverso la gestione delle infrastrutture per l'adduzione e la distribuzione	pag.	48
Art. 69 – Il risparmio idrico nel settore agricolo attraverso l'utilizzo di acque reflue recuperate	pag.	49
CAP. 3 – Misure per il riutilizzo delle acque reflue (art. 26, Titolo III, Capo II, DLgs 152/99)	pag.	50
Art. 70 – Finalità	pag.	50
Art. 71 – Politiche e strumenti per il riutilizzo delle acque reflue recuperate	pag.	50
Art. 72 – Piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate	pag.	50
Art. 73 – Contenuti dei Piani di riutilizzo	pag.	51
Art. 74 – Acque reflue recuperate immesse in acque superficiali – Requisiti di qualità	pag.	52
Art. 75 – Acque reflue recuperate destinate ad usi agricoli (usi irrigui per colture agricole e alimentazione vasche acquacoltura) – Requisiti di qualità e limitazioni d'uso	pag.	52
Art. 76 – Acque reflue recuperate destinate ad utilizzi a servizio d'aree di uso pubblico (usi irrigui e usi ricreativi) – Requisiti di qualità e limitazioni d'uso	pag.	53
Art. 77 – Acque reflue recuperate destinate a usi civili – Requisiti di qualità e limitazioni d'uso	pag.	53
Art. 78 – Acque reflue recuperate destinate a usi industriali – Requisiti di qualità e limitazioni d'uso	pag.	53
Art. 79 – Requisiti delle reti di distribuzione delle acque reflue recuperate	pag.	53
Art. 80 – Implicazioni dei piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate nell'assetto territoriale	pag.	54
Art. 81 – Obblighi dei titolari degli impianti di recupero e delle reti di distribuzione	pag.	54
Art. 82 – Autorizzazione, controlli, monitoraggi, informazione	pag.	54
Art. 83 – Valori limite del DM 185/03 e valori guida	pag.	55
Art. 84 – Direttive regionali	pag.	55
Tab. 1 – Valori limite delle acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero	pag.	56
TITOLO V – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI	pag.	59
Art. 85 – Modalità e tempi di applicazione delle disposizioni del PTA – Sintesi riassuntiva	pag.	59
Art. 86 – Contributi del PTCP al perfezionamento e alle integrazioni o modifiche del PTA – Sintesi riassuntiva	pag.	60
Art. 87 – Autorità di bacino e PTA	pag.	61
Art. 88 – Verifica della attuazione e della efficacia del PTA	pag.	61

(segue allegato fotografato)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Premesse e finalità del Piano di Tutela delle Acque

1. Ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.36, art.1, commi 1, 2, 3:

“1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.”

“2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.”

“3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.”

2. Il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento mediante il quale la Regione Emilia-Romagna in adeguamento ai principi generali espressi dalla L. 36/94 persegue la tutela e il risanamento delle acque superficiali, marine e sotterranee secondo la disciplina generale definita dal DLgs 152/99.

art. 2 - Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna

1. Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (di seguito PTA), ai sensi dell’art.44, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con le disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (di seguito DLgs 152/99), individua gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici e gli interventi volti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico.
2. Il PTA, per l’art.44, comma 1, DLgs 152/99, costituisce piano stralcio di settore dei piani di bacino del Po, del Reno, del Marecchia-Conca e dei Bacini Regionali Romagnoli, ai sensi dell’art.17, comma 6 ter, della L.183/89.
3. Al PTA, in quanto piano settoriale regionale riferito al settore della tutela delle acque, si applica il procedimento d’approvazione dell’art.25 della LR 20/2000.
4. Il PTA, nel quadro delle finalità di cui al comma 1, definisce, ai sensi della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, art.114, comma 3, “obiettivi e livelli di prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle Province”, in coerenza con i quali, nell’ambito delle proprie competenze, le Province, attraverso i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), perfezionano il dispositivo del PTA.

art. 3 - Contenuto del PTA

1. Il PTA contiene ai sensi dall’art.44, comma 4, DLgs 152/99:
 - a) i risultati dell’attività conoscitiva;
 - b) l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
 - c) l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;

- d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
 - e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
 - f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
 - g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.
2. I contenuti elencati al comma 1, articolati e sviluppati secondo quanto disposto dall'art.44, comma 1, e dall'Allegato 4 del DLgs 152/99, sono l'oggetto della Relazione generale comprensiva del Quadro Conoscitivo.

art. 4 - Elaborati del PTA

1. Il PTA è costituito dai seguenti elaborati:
- 1. "Relazione Generale comprensiva del Quadro Conoscitivo" (con i contenuti di cui al precedente art.3, comma 2)
 - 2. "Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale" (VALSAT)
 - 3. "Norme"
 - 4. "Tavola 1 – zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura: aree di ricarica" scala 1:250.000.

art. 5 - Articolazione delle Norme

1. Le Norme traducono in disposizioni prescrittive e d'indirizzo le misure di tutela del piano e sono articolate in settori riferiti ad aspetti specifici o ad ambiti territoriali con specifiche esigenze di tutela ambientale. In caso di difformità tra disposizioni riportate nella "Relazione Generale comprensiva del Quadro Conoscitivo" (di seguito Relazione Generale) e disposizioni normative, prevale quanto prescritto dalle Norme.
2. I distinti settori nei quali sono articolate le Norme riguardano i sottoelencati argomenti:
- a) misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità:
 - a1) programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici (art.5, Titolo II, Capo I, DLgs 152/99);
 - a2) programmi di tutela e miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per specifica destinazione (Titolo II, Capo II, DLgs 152/99);
 - b) misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica:
 - b1) disciplina degli scarichi (Titolo III, Capo III, DLgs 152/99);
 - b2) misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola (art.19, Titolo III, Capo I, DLgs 152/99);
 - b3) disciplina delle attività d'utilizzazione agronomica (art.38, Titolo III, Capo IV, DLgs 152/99);
 - b4) misure di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici (art.41, Titolo III, Capo IV, DLgs 152/99);
 - b5) misure di tutela per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari (art.20, Titolo III, Capo I, DLgs 152/99);
 - b6) misure di tutela per le zone soggette a fenomeni di siccità (art.20, Titolo III, Capo I, DLgs 152/99);
 - b7) disciplina per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (art.21, Titolo III, Capo I, DLgs 152/99);
 - c) misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica:

- c1) misure per la regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale (art.22, Titolo III, Capo II, DLgs 152/99);
- c2) misure per il risparmio idrico (art.25, Titolo III, Capo II, DLgs 152/99);
- c3) misure per il riutilizzo delle acque reflue (art.26, Titolo III, Capo II, DLgs 152/99).

art. 6 - Strumenti normativi

1. Le Norme comprendono i seguenti strumenti normativi:
 - a) le disposizioni espresse dal PTA per conseguire gli obiettivi del DLgs 152/99; tali disposizioni comprendono, ai sensi dell'art.23 della LR 20/2000, indirizzi riguardanti i diversi aspetti della gestione del territorio, e prescrizioni, sia relative ad aspetti specifici sia riguardanti gli adempimenti delegati alle Province;
 - b) i provvedimenti (leggi, regolamenti, direttive) già vigenti alla data d'approvazione del PTA, attraverso i quali sono perseguiti obiettivi specifici del DLgs 152/99 e che anticipano la disciplina del PTA;
 - c) le direttive regionali da emanarsi ai sensi dell'art.17, comma 2 lett. c), della L.183/89, attraverso le quali si perfeziona il dispositivo del PTA e se ne definiscono le modalità d'applicazione.
2. Le Norme come specificate al precedente comma, si configurano come il quadro organico delle disposizioni normative che, indipendentemente dalla data e dalla procedura di formazione, concorrono al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal DLgs 152/99.

art. 7 - Direttive regionali

1. Le direttive regionali di cui al comma 1, lett. c), del precedente art.6, in quanto atti di perfezionamento di disposizioni normative del PTA, sono approvate dalla Giunta regionale.

art. 8 - Modifiche al PTA - Aggiornamenti del PTA

1. Il PTA è modificato attraverso varianti o modifiche e integrazioni ed è aggiornato periodicamente.
2. Il PTA è modificato attraverso varianti o modifiche e integrazioni secondo le seguenti disposizioni:
 - a) le varianti agli elaborati cartografici o alle disposizioni normative del PTA di cui al comma 1, lett. a), del precedente art.6, comportanti effetti rilevanti sulla strategia di piano, sono approvate dalla Regione con la stessa procedura seguita nella formazione del PTA (art.44 DLgs 152/99 e art.25 LR 20/2000);
 - b) le modifiche e integrazioni agli elaborati cartografici o alle disposizioni normative del PTA di cui al comma 1, lett. a), del precedente art.6, conseguenti ad approfondimenti conoscitivi, sono approvate con provvedimento della Giunta regionale;
 - c) le modifiche e integrazioni agli elaborati cartografici o alle disposizioni normative del PTA di cui al comma 1, lett. a), del precedente art.6, conseguenti ad approfondimenti delle Province, sono approvate dai Consigli provinciali con la procedura dell'art.27 della LR 20/2000 e costituiscono modifica al PTA.
3. Il primo aggiornamento del PTA e tutti i successivi aggiornamenti dovranno includere, ai sensi dell'Allegato 4, parte B, del DLgs 152/99, oltre ai contenuti di cui all'Allegato 4, parte A, anche i seguenti contenuti:
 - “1. sintesi d'eventuali modifiche o aggiornamenti della precedente versione del Piano di tutela delle acque, incluso una sintesi delle revisioni da effettuare ai sensi dell'art.5, comma 7, e degli artt. 18 e 19 (del DLgs 152/99),

2. valutazione dei progressi effettuati verso il raggiungimento degli obiettivi ambientali, con la rappresentazione cartografica dei risultati del monitoraggio per il periodo relativo al piano precedente, nonché la motivazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali,
3. sintesi e illustrazione delle misure previste nella precedente versione del Piano di gestione dei bacini idrografici non realizzate,
4. sintesi d'eventuali misure supplementari adottate successivamente alla data di pubblicazione della precedente versione del piano di tutela del bacino idrografico”.

art. 9 - Attuazione del PTA

1. L'attuazione del PTA avviene:
 - a) attraverso l'applicazione delle disposizioni immediatamente efficaci delle presenti norme e delle disposizioni, riguardanti gli ambiti territoriali da assoggettare a specifiche forme di tutela, che saranno stabilite dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dagli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a seguito del loro adeguamento al PTA, o successivamente agli adempimenti loro delegati per il perfezionamento del PTA;
 - b) attraverso la realizzazione di opere finalizzate alla tutela della risorsa idrica e all'utilizzo razionale della medesima, previste dal PTA o dai piani in esso indicati, inserite nei Programmi triennali regionali per la tutela dell'ambiente (PTRTA) di cui all'art.99 della LR 3/99 o in altri strumenti operativi per interventi specifici già attivati o che saranno attivati in futuro (misure adottate ai sensi del Tit. II Capo III del DLgs 152/99; programma stralcio regionale ex art.141, comma 4, L. 388/2000; accordo di programma quadro regione-ministero; programmazione nazionale degli interventi nel settore idrico art.4, comma 35, L. 350/2003; programmi di realizzazione d'invasi a basso impatto ambientale previsti nei “piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura”), coordinati a livello regionale e parte integrante dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e supportati da specifico quadro programmatico e finanziario.

art. 10 - Adeguamento al PTA dei piani generali e dei piani settoriali

1. Il PTA, in quanto piano stralcio di settore del piano di bacino, deve essere coordinato, ai sensi dell'art.17, comma 4, della L.183/89, con i programmi regionali e subregionali di sviluppo economico e d'uso del suolo. Conseguentemente, per il medesimo articolo, entro 12 mesi dalla delibera d'approvazione del PTA, le Autorità competenti provvedono a adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla L.984/77 (relativi ai settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani); i piani di smaltimento dei rifiuti di cui al DPR 915/82; il PTPR in quanto rientrante tra i piani paesaggistici e i piani urbanistici territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici di cui all'art.135 del DLgs 42/2004; i piani di disinquinamento di cui alla L.349/86; i piani generali di bonifica.
2. In conformità alle disposizioni del comma precedente, i piani generali e settoriali previsti dalla legislazione regionale sono tenuti a adeguarsi al PTA, fermo restando quanto previsto dall'art.13 delle presenti norme (salvaguardia del PTA) in attesa dell'adeguamento.

In particolare entro 12 mesi dall'approvazione del PTA rientrano nell'obbligo d'adeguamento:

- a) le disposizioni stabilite all'art.28 del PTPR vigente (zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei);

- b) i PTCP e i PIAE, che dei PTCP costituiscono “parte” ai sensi dell’art.23 della LR 7/2004. Per questi strumenti l’adeguamento comporta:
- la traduzione in scala operativa delle perimetrazioni espresse nella Tav.1 (“zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura: aree di ricarica” scala 1:250.000) e nella Fig. 1.18 del par. 1.3.4.3.3. della Relazione Generale (“bacini imbriferi relativi ai punti di presa delle acque superficiali destinate alla produzione d’acqua potabile” costituenti le zone di protezione delle acque superficiali),
 - il recepimento, all’interno degli ambiti, dei dati conoscitivi e delle strategie territoriali predisposti dal PTA come elementi di riferimento per la regolamentazione degli usi e delle trasformazioni ammissibili.
3. Le disposizioni relative alla protezione delle risorse idriche previste da PTCP già vigenti alla data di approvazione del PTA, nelle parti in cui risultano più restrittive del PTA relativamente alla delimitazione degli ambiti da sottoporre a tutela o relativamente alla disciplina di tutela, prevalgono sulle disposizioni del PTA.
4. Successivamente all’adeguamento dei PTCP e dei PIAE al PTA, i Comuni sono tenuti a recepirne le prescrizioni nei loro strumenti di pianificazione urbanistica generale e nei PAE. Nella delibera di approvazione dell’adeguamento del PTCP al PTA sono stabiliti i termini per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e le disposizioni da rispettare nelle more dell’adeguamento. Nella delibera di approvazione dell’adeguamento del PIAE al PTA sono stabiliti i termini per l’adeguamento dei PAE comunali e le disposizioni da rispettare nelle more dell’adeguamento.

art. 11 - Adempimenti dei PTCP per il perfezionamento del PTA

1. Gli adempimenti delegati ai PTCP per il perfezionamento del PTA consistono nelle delimitazioni delle zone elencate all’art.48, comma 2, delle Norme, rientranti tra le aree oggetto della disciplina per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all’art.21 del DLgs 152/99.
2. Le delimitazioni di cui al comma 1 sono effettuate con le procedure e le metodologie stabilite dal PTA (Tit. III, Cap. 7). Nella delibera di approvazione delle delimitazioni sono stabiliti i termini per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e le disposizioni da rispettare nelle more dell’adeguamento.
3. Costituiscono perfezionamento del PTA anche le integrazioni e le modifiche che le Province definiranno attraverso i PTCP all’interno del quadro prefigurato dal PTA.

art. 12 - Misure di salvaguardia (art. 44, comma 2, DLgs 152/99)

1. La Regione, ai sensi dell’art.44, comma 2, del DLgs 152/99, in attesa dell’approvazione del PTA, adotta misure di salvaguardia relative:
- a) agli aspetti per i quali è necessario anticipare l’efficacia delle misure di tutela previste dal PTA;
 - b) alla classificazione dei corpi idrici e alla determinazione degli obiettivi di qualità, nonché delle azioni e degli interventi necessari per il loro raggiungimento, in attesa di specifiche disposizioni dei PTCP per quanto di competenza delle Province.
2. Alle misure di salvaguardia del PTA, piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell’art.17, comma 6-ter, della L.183/89, si applicano le disposizioni dell’art.17, comma 6-bis, della medesima legge.

3. Nel Cap. 1 del Tit. II e nel Cap. 1 del Tit. IV sono espresse le misure di salvaguardia relative all'oggetto specifico della tutela.

art. 13 - Salvaguardia del PTA (art. 12, LR 20/2000)

1. Al PTA, in quanto piano settoriale regionale con valenza territoriale ai sensi dell'art.10, LR 20/2000, si applica, a decorrere dalla data di adozione, la salvaguardia prevista dall'art.12 della medesima legge che dispone che le Amministrazioni pubbliche sospendano ogni determinazione in merito:
 - a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
 - b) all'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni del piano adottato.
2. Gli ambiti territoriali nei quali opera la "salvaguardia" sono costituiti esclusivamente dalle aree di ricarica individuate nella Tav.1 e dalle zone di protezione delle acque superficiali individuate nella Fig. 1.18 del par. 1.3.4.3.3. della Relazione Generale.
3. Negli ambiti territoriali del comma 2 la "salvaguardia" si estende fino alla data di entrata in vigore dell'adeguamento di cui al precedente art.10.

.....

TITOLO II MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ

Cap. 1

Programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

(art. 5, Titolo II, Capo I, DLgs 152/99)

art. 14 - Finalità

1. Ai sensi dell'art.5 e dell'Allegato 4 del DLgs 152/99, il PTA stabilisce le misure necessarie per il mantenimento o il raggiungimento, entro il 31.12.2016, degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'art.4, comma 4, lett. a) e b), del medesimo decreto per i corpi idrici significativi di cui al successivo art.15, tenuto conto degli obiettivi definiti dalle Autorità di bacino, secondo quanto disposto dall'art.44, comma 2, del DLgs 152/99.

art. 15 - Corpi idrici

1. I corpi idrici del territorio regionale sono distinti in:
 - a) corpi idrici superficiali (corsi d'acqua superficiali, acque di transizione, acque marine costiere, corpi idrici artificiali);
 - b) corpi idrici sotterranei (acque sotterranee).
2. Ai sensi dell'Allegato 1 del DLgs 152/99 sono oggetto di specifico monitoraggio e classificazione:
 - a) i corpi idrici significativi (da monitorare e classificare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale);
 - b) i corpi idrici che, per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale, e i corpi idrici che, per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere un'influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi.
3. Come corpi idrici significativi all'interno del territorio regionale sono definiti, ai sensi dell'Allegato 1 del DLgs 152/99:
 - i corsi d'acqua naturali di primo ordine (recapitanti direttamente in mare) il cui bacino imbrifero ha superficie maggiore di 200 km²;
 - i corsi d'acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino imbrifero ha superficie maggiore di 400 km²;
 - i corsi d'acqua artificiali, affluenti di corsi d'acqua naturali, caratterizzati da una portata di esercizio superiore a 3 m³/s;
 - i serbatoi o i laghi artificiali il cui bacino di alimentazione sia interessato da attività antropiche che ne possano compromettere la qualità e aventi superficie dello specchio liquido almeno pari a 1 km² o con volume di invaso almeno pari a 5 milioni di m³;
 - le acque di transizione identificate come lagune e stagni salmastri;
 - le acque marine costiere comprese entro la distanza di 3.000 m dalla costa e comunque entro la batimetrica dei 50 m;
 - i complessi idrogeologici costituiti dalle conoidi alluvionali appenniniche, suddivise in maggiori, intermedie, minori e montane (corpi idrici sotterranei significativi prioritari), e dai depositi di piana alluvionale padana e depositi di piana alluvionale appenninica (corpi idrici sotterranei significativi di interesse).
4. L'individuazione e la localizzazione dei corpi idrici significativi è riportata al par. 1.1 e 1.4 della Relazione Generale.

art. 16 - Classificazione dei corpi idrici significativi

1. I corpi idrici significativi sono classificati in base allo stato della qualità ambientale, valutata in base ai parametri indicati nell'Allegato 1 del DLgs 152/99. Per i corpi idrici superficiali lo stato di qualità ambientale è definito sulla base dello stato ecologico e dello stato chimico; per i corpi idrici sotterranei lo stato di qualità ambientale è definito sulla base dello stato quantitativo e dello stato qualitativo (chimico).
2. La classificazione dei corpi idrici significativi effettuata dal PTA è riportata al par. 1.4 della Relazione Generale.
3. La classificazione effettuata ha carattere temporaneo e dovrà essere progressivamente e periodicamente riaggiornata in base al raggiungimento degli obiettivi, da verificarsi attraverso l'attività di monitoraggio di livello regionale e provinciale istituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 e 43 del DLgs 152/99 e secondo le disposizioni della Deliberazione GR n.1420/2002.

art. 17 - Obiettivi di qualità ambientale

1. Ai sensi dell'art.4, comma 4, del DLgs 152/99 entro il 31 dicembre 2016 devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di qualità ambientale:
 - a) i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei mantengano o raggiungano la qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono", come definito nell'Allegato 1 del medesimo DLgs;
 - b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1 del medesimo DLgs.
2. Ai sensi dell'art.5, comma 3, del DLgs 152/99, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del comma 1, entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato, o tratto di esso, deve conseguire almeno lo stato di qualità ambientale "sufficiente" come definito nell'Allegato 1 del medesimo DLgs.
3. Sono consentiti termini temporali e obiettivi di qualità meno rigorosi in presenza delle condizioni previste ai commi 4 e 5 dell'art.5 del DLgs 152/99 e nel rispetto di quanto disposto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo.
4. Ai sensi dell'art.44, comma 2, del DLgs 152/99, il PTA recepisce gli obiettivi definiti dalle Autorità di bacino. Gli obiettivi a scala di bacino e le priorità di intervento individuati dalle Autorità di bacino del Po, del Reno, del Marecchia-Conca e dei Bacini Regionali Romagnoli, sulla base delle criticità rilevate all'interno dei bacini di competenza, ed espressi attraverso Deliberazioni dei rispettivi Comitati istituzionali, sono esposti al par. 2.1 della Relazione Generale.
5. Gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e di interesse superficiali e sotterranei, definiti in conformità alle prescrizioni dei commi 1, 2 e 3, tenuto conto degli obiettivi espressi dalle Autorità di bacino, sono individuati in modo analitico al par. 2.2 della Relazione Generale.

art. 18 - Programma di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale

1. Il programma di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui al precedente art.17 si rapporta alla classificazione relativa allo stato della qualità ambientale di ciascun corpo idrico significativo o di interesse, o parte di esso, di cui al precedente art.16,

oltre che all'analisi delle caratteristiche del bacino idrografico di pertinenza e all'analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

2. Il programma di misure definisce il quadro delle azioni, degli interventi, delle regole e dei comportamenti adottati dal PTA ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al precedente art.17 e comporta l'interazione tra aspetti specifici della gestione delle acque con altri e diversi aspetti delle politiche territoriali, prefigurando un sistema nel quale s'integrano misure per la tutela qualitativa e misure per la tutela quantitativa, sia delle acque superficiali che delle acque sotterranee.
3. Il programma di misure, descritto al Cap. 3 della Relazione Generale, definito sulla base delle disposizioni di cui ai successivi Titoli III e IV, comprende le seguenti misure:

- rispetto del DMV per le derivazioni da acque superficiali. I contenuti, le modalità e i tempi di applicazione delle specifiche misure sono riportati al successivo Tit. IV, Cap. 1;

- azioni di risparmio e razionalizzazione dei prelievi da acque superficiali e sotterranee nei comparti civile, agricolo e industriale secondo quanto riportato al successivo Tit. IV, Cap. 2;

- applicazione della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane di cui all'art.31 del DLgs 152/99 (trattamento di tipo secondario o trattamento equivalente) agli scarichi derivanti dagli agglomerati con popolazione compresa fra 2.000 e 15.000 Abitanti Equivalenti (AE), ovvero fra 2.000 e 10.000 AE se ricadenti in aree sensibili, nonché dei trattamenti appropriati previsti dalla direttiva regionale n. 1053/2003 per gli agglomerati con popolazione inferiore a 2.000 AE.

In relazione agli esiti delle valutazioni di conformità degli agglomerati operata con frequenza biennale dalle Province per soddisfare le esigenze informative del decreto 18 settembre 2002 in materia di informazione sullo stato delle acque ai sensi dell'art.3, comma 7, del DLgs 152/99, i programmi di adeguamento rispondono alla tempistica di seguito indicata:

- a) per gli agglomerati compresi nella classe da 2.000 a 10.000 AE e superiore a 10.000 AE con presenza di uno o più scarichi di rete fognaria non depurati, ovvero depurati con sistemi che non consentono il rispetto dei valori limite di emissione dell'Allegato 5 del DLgs 152/99, la conformità è conseguita nel tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per l'assegnazione e la realizzazione dei lavori oggetto degli interventi. Il termine ultimo è comunque fissato ad un anno dall'approvazione del presente provvedimento;

- b) per gli agglomerati di consistenza inferiore a 2.000 AE e maggiore o uguale a 200 AE da assoggettare ai trattamenti appropriati previsti dalla direttiva regionale n. 1053/2003 la conformità è conseguita entro il 31 dicembre 2008. Tale termine è posticipato al 31 dicembre 2010 per gli agglomerati con meno di 200 AE.

Gli interventi di adeguamento sopra richiamati sono inseriti nei Piani d'Ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui alla LR 25/99 e s.m.i. con riferimento alla quantificazione delle risorse economiche necessarie per la loro realizzazione ed alla relativa copertura finanziaria;

- applicazione dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento del fosforo, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 2 del DLgs 152/99 per il parametro "fosforo totale", agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ricadenti nei bacini

drenanti le aree sensibili ai sensi dell'art.18 del DLgs 152/99, con popolazione superiore a 10.000 AE.

Per gli agglomerati ed i relativi impianti di trattamento i cui interventi di adeguamento siano stati inseriti nel Programma stralcio - ex art.141 legge n. 388/00 e fatti propri, nel dicembre 2002, dall'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche" (APQ), tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Emilia-Romagna, i detti valori limite di emissione si applicano alla data di ultimazione dei relativi interventi.

Per gli agglomerati i cui interventi di adeguamento per l'abbattimento del fosforo non siano stati inseriti nel Programma stralcio ovvero nell'APQ sopra richiamati, la tempistica di adeguamento ai valori limite di emissione degli scarichi terminali per il parametro "fosforo totale" è così definita:

- a) entro il 31 dicembre 2006 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio degli agglomerati di consistenza superiore a 100.000 AE;
- b) entro il 31 dicembre 2007 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio degli agglomerati di consistenza superiore a 10.000 AE e inferiore a 100.000 AE.

Gli interventi di adeguamento sopra richiamati sono inseriti nei Piani d'Ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui alla LR 25/99 e s.m.i. con riferimento alla quantificazione delle risorse economiche necessarie per la loro realizzazione ed alla relativa copertura finanziaria;

- applicazione, entro il 31 dicembre 2008, dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento dell'azoto agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ricadenti in aree sensibili e nei bacini drenanti ad esse afferenti con popolazione superiore a 100.000 AE, da estendersi entro il 31 dicembre 2016 anche agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 AE. Tali trattamenti dovranno garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla tabella 2 - Allegato 5 del DLgs 152/99.

Gli interventi di adeguamento sopra richiamati sono inseriti nei Piani d'Ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui alla LR 25/99 e s.m.i. con riferimento alla quantificazione delle risorse economiche necessarie per la loro realizzazione ed alla relativa copertura finanziaria;

- applicazione della disinfezione e denitrificazione sui depuratori oltre i 10.000 AE, al 2008, se influenzano significativamente corpi idrici con prelievi idropotabili, e della disinfezione estiva per i depuratori oltre i 20.000 AE nella fascia dei 10 km dalla costa, per garantire il mantenimento del livello di balneazione;
- applicazione di sistemi di gestione delle acque di prima pioggia, come definite al successivo Tit. III, Cap. 1, derivanti dagli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 AE che recapitano direttamente o in prossimità di corpi idrici superficiali significativi, mediante la realizzazione degli interventi indicati al successivo Tit. III, Cap. 1, art.28. L'adozione delle predette misure dovrà consentire entro gli anni 2008 e 2016 la riduzione degli apporti di carico derivante dalle acque di prima pioggia rispettivamente di almeno il 25% e il 50% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante. Al 2016 dovrà inoltre essere prevista la riduzione del 25% dei carichi provenienti dagli agglomerati con popolazione compresa tra 10.000 e 20.000 AE che recapitano direttamente o in prossimità di corpi idrici superficiali significativi. Per i centri nella fascia di 10 km dalla costa le percentuali precedenti andranno aumentate almeno del 20%. Ai fini della valutazione dei carichi predetti si rimanda ai criteri riportati al par. 1.2.1.2 della Relazione Generale;

- azioni conseguenti all'applicazione degli indirizzi e delle raccomandazioni dettate dal Codice di Buona Pratica Agricola di cui al Decreto 19 aprile 1999 e dai disciplinari regionali;
- applicazione nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola delle vigenti disposizioni regionali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, richiamate al successivo Tit. III, Cap. 2, nonché delle disposizioni del Programma d'Azione 2004 – 2008, successivamente alla sua emanazione;
- progressivo riutilizzo a scopi irrigui entro l'anno 2016 delle acque reflue recuperate derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane individuati al par. 3.4.2.4 della Relazione Generale, in misura pari almeno al 50% della potenzialità, nel rispetto di quanto disposto dal DM 185/2003 e dal successivo Tit. IV, Cap. 3;
- riduzione delle emissioni nell'ambiente, in particolare nelle acque, degli stabilimenti/impianti industriali soggetti alle disposizioni del DLgs 4 agosto 1999 n. 372 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento", conseguente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e al relativo obbligo di adottare le migliori tecniche disponibili per la prevenzione dell'inquinamento delle acque;
- azioni puntuali finalizzate alla rinaturalizzazione di alcuni tratti fluviali definiti dalle Autorità di bacino competenti per ripristinare processi di autodepurazione e apporto alle falde.

Il Programma di misure sopra richiamato concernente i trattamenti delle acque reflue urbane tiene conto delle esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi di abbattimento del carico di azoto e fosforo totali nei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, di cui al successivo art. 27.

4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'art.4 del DLgs 152/99, le Province, in rapporto alle situazioni specifiche dei rispettivi territori, prevedono misure supplementari (rientranti nell'elenco del par. 3.6 della Relazione Generale). Le misure supplementari costituiscono disposizioni di perfezionamento del PTA.

art. 19 - Misure di salvaguardia (programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale)

1. Le disposizioni dei precedenti artt. 16 (classificazione di corpi idrici significativi), 17 (obiettivi di qualità ambientale), 18 (programma di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale) sono adottate come misure di salvaguardia ai sensi dell'art.44, comma 1, del DLgs 152/99 e decorrono dalla data di adozione del PTA.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 restano in vigore fino alla data di adozione da parte delle Province di specifico provvedimento in merito (PTCP o stralcio del PTCP elaborato secondo quanto disposto dal successivo art. 85) essendo di competenza delle Province, ai sensi degli artt. 111 e 115 della LR 3/99, il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici e la determinazione degli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dal DLgs 152/99, nonché l'individuazione delle azioni e degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dalla pianificazione regionale per l'uso e la tutela dei corpi idrici.

Cap. 2**Programmi di tutela e miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per specifica destinazione**

(Titolo II, art. 6 e Capo II, DLgs 152/99)

art. 20 - Finalità

1. Ai sensi dell'art.4 e dell'Allegato 4 del DLgs 152/99, il PTA stabilisce specifici programmi di tutela e miglioramento per il mantenimento o il raggiungimento, entro il 31.12.2016, degli obiettivi di qualità per specifica destinazione stabiliti dall'Allegato 2 del decreto per i corpi idrici a specifica destinazione funzionale elencati all'art.6 del medesimo DLgs, fermo restando che nel caso di corpi idrici per i quali sono designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, devono essere rispettati i parametri più cautelativi.

art. 21 - Corpi idrici a specifica destinazione di cui all'art. 6 del DLgs 152/99

1. Per il comma 1 dell'art.6 del DLgs 152/99, sono acque a specifica destinazione funzionale:
 - a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
 - b) le acque destinate alla balneazione;
 - c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
 - d) le acque destinate alla vita dei molluschi.

art. 22 - Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile (art. 7 DLgs 152/99)

1. Le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, classificate secondo le categorie indicate dall'Allegato 2 del DLgs 152/99, in base ai parametri, alle frequenze di campionamento e ai metodi di misura del medesimo Allegato, sono elencate al par. 1.5.1 della Relazione Generale.
2. In base alla classificazione effettuata, e in coerenza con quanto disposto dall'art.7, comma 3, del DLgs 152/99, per i corpi idrici nei quali sono ubicate le prese classificate nella categoria A3 o nel 1° Elenco speciale, sono previsti programmi di miglioramento consistenti in interventi puntuali (par. 3.2.2 della Relazione Generale), finalizzati al raggiungimento al 2016 della categoria A2, fermo restando che dal complesso delle misure previste dal PTA dipende il graduale progressivo miglioramento della qualità delle acque superficiali.
3. La Regione, ai sensi dell'art.7, comma 3 del DLgs 152/99 e della Direttiva 75/440/CEE, trasmette al Ministero della Sanità, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea, i dati relativi al monitoraggio con cadenza triennale.

art. 23 - Acque destinate alla balneazione (art. 9 DLgs 152/99)

1. Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti di cui al DPR 470/82. Le modalità di rilevamento delle caratteristiche qualitative delle acque destinate alla balneazione e la localizzazione dei punti di prelievo sono indicati al par. 1.5.2 della Relazione Generale.
2. I programmi di azione relativi alle situazioni di non conformità all'art.7 del DPR 470/82 sono indicati al par. 3.2.1 della Relazione Generale.
3. Ai sensi dell'art.118 della LR 3/99 sono di competenza delle Province le funzioni di cui alle lett. b) (l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle

analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione dovrà essere portata a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare) e c) (la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze e le consuetudini locali) del comma 1 dell'art.4 del DPR 470/82.

4. La Regione, ai sensi dell'art.9 del DLgs 152/99 e della Direttiva 76/160/CEE, trasmette all'APAT le informazioni ricevute dalle Province (censimento e classificazione; programmi di miglioramento) con cadenza annuale.

art. 24 - Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (art. 10 DLgs 152/99)

1. Le acque dolci idonee alla vita dei pesci, designate dalle Province con appositi provvedimenti, ai sensi dell'art.117 della LR 3/99, in conformità alle disposizioni dell'art.10, commi 1 e 2, del DLgs 152/99, e le stazioni di controllo finalizzate alla valutazione dei tratti di corpi idrici designati, individuate con il medesimo provvedimento, sono elencate al par. 1.5.3 della Relazione Generale.
2. Le acque dolci designate e classificate devono avere parametri di qualità conformi a quanto richiesto dagli artt.10 e 12 del DLgs 152/99, con le deroghe consentite dall'art.13 del medesimo decreto. L'accertamento della qualità delle acque e la conseguente classificazione (acque dolci salmonicole o ciprinicole) si basa sui risultati di conformità risultanti dal monitoraggio.
3. La Regione, ai sensi della Direttiva 78/659/CEE, trasmette con cadenza annuale all'APAT i dati forniti dalle Province e l'indicazione d'eventuali programmi di miglioramento nei casi di non conformità dei tratti designati.

art. 25 - Acque destinate alla vita dei molluschi (art. 14 DLgs 152/99)

1. Le acque destinate alla vita dei molluschi, designate dalle Province nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre con appositi provvedimenti, ai sensi dell'art.116 della LR 3/99, in conformità alle disposizioni dell'art.14, commi 1 e 2, del DLgs 152/99, e le stazioni di controllo rappresentative di zone omogenee, individuate con il medesimo provvedimento, sono elencate al par. 1.5.4 della Relazione Generale.
2. Le acque destinate alla vita dei molluschi devono avere parametri di qualità conformi a quanto richiesto dall'art.15 del DLgs 152/99, con le deroghe consentite dall'art.16 del medesimo decreto, fermo restando quanto disposto dall'art.17 relativo all'attuazione delle norme sanitarie.
3. La Regione, ai sensi della Direttiva 79/923/CEE, trasmette con cadenza annuale all'APAT i dati forniti dalle Province conseguenti al monitoraggio sulla conformità delle acque e l'indicazione d'eventuali programmi di miglioramento nei casi di non conformità.

.....

TITOLO III
MISURE PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

Cap. 1
Disciplina degli scarichi
(Titolo III, Capo III, DLgs 152/99)

art. 26 - Disciplina degli scarichi

1. Fermo restando quanto disposto dal DLgs 152/99 (Tit. III, Capo III), la disciplina degli scarichi definita dalla Regione nell'esercizio della sua autonomia, è contenuta nella "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2002 n.258 recante disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento" approvata con delibera della GR n.1053 del 9 giugno 2003.
2. Con la Direttiva del precedente comma sono date in particolare disposizioni riguardanti:
 - la disciplina degli scarichi e il regime autorizzativo delle acque reflue domestiche e assimilate, delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati con popolazione inferiore a 2.000 Abitanti Equivalenti (AE), nonché degli scarichi di sostanze pericolose, secondo quanto disposto rispettivamente dall'art.45, comma 3, e dall'art.34 del DLgs 152/99;
 - la tipologia e la caratterizzazione tecnica dei sistemi individuali di trattamento da applicarsi agli insediamenti, installazioni, edifici/nuclei isolati che scaricano acque reflue domestiche in ricettori diversi dalla rete fognaria, secondo quanto disposto dall'art.27, comma 4, del DLgs 152/99;
 - la tipologia di trattamento da applicare agli scarichi derivanti dalle diverse categorie d'agglomerati e i valori limite d'emissione.

art. 27 - Aree sensibili

1. In fase di prima individuazione le aree sensibili designate dall'art.18, comma 2, del DLgs 152/99, afferenti al territorio regionale, sono costituite da:
 - a) i laghi posti ad un'altitudine sotto i 1000 m s.l.m. e aventi una superficie dello specchio liquido di almeno di 0,3 km², nonché i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa;
 - b) le aree lagunari di Ravenna e Piassassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
 - c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.448;
 - d) le aree costiere della Regione per tutta la loro estensione e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa.
2. Ai sensi dell'art.32 del DLgs 152/99 i bacini idrografici dei corpi idrici superficiali che recapitano nel fiume Po o in Adriatico, come individuati dagli elaborati specifici della Relazione Generale, sono bacini drenanti afferenti alle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro".
3. Ai fini della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane derivanti da agglomerati con popolazione superiore a 10.000 Abitanti Equivalenti (AE) che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, valgono le disposizioni dell'art.32 del DLgs 152/99 e le disposizioni della Direttiva regionale n.1053/2003, come recepito nel programma di misure del precedente art.18, comma 3.

4. La Regione, ai sensi del citato art.18 del DLgs 152/99, provvede ogni quattro anni alla reidentificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili, sulla base dei criteri previsti dall'Allegato 6 del medesimo decreto legislativo.
5. In coerenza con le disposizioni previste dall'art. 5 della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane ed in attuazione della deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po del 3 marzo 2004 n. 7 "Adozione degli obiettivi e delle priorità di intervento ai sensi dell'art. 44 del DLgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni", si persegue l'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75% del carico di azoto totale e fosforo totale nei bacini/sottobacini idrografici richiamati al precedente comma 2 che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili definite al comma 1.
Ai fini della valutazione del predetto carico si tiene conto del carico totale di azoto e fosforo generato dalle reti fognarie, del carico sversato dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali e della quota di riduzione imputabile ai bacini considerati.
Sulla base del predetto percorso di valutazione, nelle fasi di attuazione del PTA sono individuati i sistemi fognario depurativi delle acque reflue urbane (impianti di trattamento e relative reti fognarie) per i quali, anche sulla base di approfondimenti da effettuarsi a scala provinciale, si rendono necessarie azioni di adeguamento infrastrutturale che consentano, in ambito regionale, una riduzione dei carichi medesimi fino ai predetti valori percentuali.
Gli obiettivi sopra richiamati di riduzione del carico di azoto e fosforo concorrono al conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

art. 28 - Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne (art. 39 DLgs 152/99)

1. Le acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili (strade, piazzali, aree esterne di pertinenza d'insediamenti industriali e commerciali, coperture piane utilizzate) trasportano carichi inquinanti che possono comportare rischi idraulici e ambientali rilevanti, in particolare per i corpi idrici superficiali nei quali hanno recapito. Si definiscono acque di prima pioggia le acque meteoriche di dilavamento corrispondenti ai primi 2,5 - 5 mm d'acqua uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante, corrispondente a 25 - 50 m³ per ettaro di superficie contribuyente.
2. Per gli agglomerati con oltre 20.000 Abitanti Equivalenti (AE – come definiti dall'art.2 del DLgs 152/99) che scaricano direttamente o in prossimità dei corpi idrici superficiali significativi (di cui al precedente Tit. II, Cap. 1) vanno predisposti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia che, al 2008, consentano una riduzione del carico inquinante ad esse connesso non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante; al 2016 tale riduzione di carico deve essere non inferiore al 50%.

Per gli agglomerati con popolazione tra i 10.000 e i 20.000 Abitanti Equivalenti (AE – come definiti dall'art.2 del DLgs 152/99), che scaricano direttamente o in prossimità dei corpi idrici superficiali significativi, i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia devono consentire, al 2016, una riduzione del carico inquinante non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante.

Per gli agglomerati con le soglie di popolazione sopra indicate, ricadenti nella fascia compresa nei 10 km dalla costa, le percentuali precedenti vanno aumentate del 20%, ai fini della salvaguardia della qualità delle acque marine costiere per la balneazione.

3. Per l'attuazione delle misure del precedente comma 2 le Province provvedono alla definizione della superficie del bacino scolante afferente alla rete fognaria sottesa dagli

scaricatori, alla valutazione delle caratteristiche proprie del bacino che possono influenzare i fattori di carico inquinante delle acque meteoriche di dilavamento, all'individuazione degli scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore, e alla definizione di dispositivi efficaci idonei, in concreto, a garantire la funzionalità degli scaricatori in coerenza con le esigenze di tutela dei corpi idrici ricettori.

I sistemi di gestione delle acque di prima pioggia avranno come riferimento la realizzazione di manufatti (vasche di prima pioggia) adibiti alla raccolta e al contenimento delle acque di prima pioggia, che ad evento meteorico esaurito saranno inviate gradualmente agli impianti di trattamento, ovvero l'adozione di altri accorgimenti finalizzati all'utilizzazione spinta della capacità d'invaso del sistema fognario nel suo complesso, mediante sistemi di controllo a distanza, nonché l'utilizzo d'invasi aggiuntivi idonei allo scopo. Tali interventi possono essere affiancati a modalità gestionali del sistema viario finalizzate a ridurre il carico inquinante connesso agli eventi piovosi, quali ad esempio il lavaggio periodico delle strade in condizioni di tempo asciutto.

4. La Regione incentiva l'attuazione delle misure per la gestione delle acque di prima pioggia attraverso l'attivazione di progetti pilota e il sostegno per la concreta realizzazione delle opere necessarie.
5. Ferme restando le disposizioni relative agli invasi di laminazione per la raccolta di acque meteoriche per la minimizzazione del rischio idraulico emanate dalle Autorità di Bacino (o, in assenza, dalle Province di competenza), le forme di controllo e la disciplina degli scarichi delle acque di prima pioggia in presenza di sistemi di drenaggio unitari e in presenza di sistemi di drenaggio separati, nonché le disposizioni relative alle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di impianti o comprensori produttivi che per le attività svolte creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sono definite dalla "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (art.39 – DLgs 11 maggio 1999, n. 152)" (deliberazione della Giunta Regionale n.286/2005).

La medesima Direttiva prevede che le azioni di contenimento del carico inquinante veicolato dalle acque di prima pioggia siano inserite in un *Piano di indirizzo*, che individua le linee di intervento per la localizzazione e il dimensionamento delle vasche di prima pioggia dei principali agglomerati urbani e i livelli di prestazione che devono essere garantiti nei sistemi di drenaggio delle nuove espansioni residenziali o produttive-commerciali. Il *Piano di indirizzo*, redatto dalla Provincia di concerto con l'Agenzia d'Ambito e con la collaborazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato, e approvato dalla stessa Provincia, costituisce lo strumento per l'attuazione delle misure di cui al precedente comma 2, rientranti nel programma di misure di cui al precedente art.18, definito dal PTA per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui al precedente art.17.

Cap. 2

Misure di tutela

per le zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola

(art.19, Titolo III, Capo I, DLgs 152/99)

art. 29 - Finalità

1. Le norme del presente capitolo sono finalizzate all'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 19 del DLgs 152/99, in attuazione della direttiva 91/676 CEE, denominata in seguito Direttiva nitrati.

art. 30 - Zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola – Delimitazione

1. In fase di prima attuazione del PTA sono designate come zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola (ZVN):

- a) le aree delimitate dalle Province con rappresentazione cartografica a scala adeguata, ai sensi dell'art.11 della LR 50/95, sulla base dell'individuazione delle zone vulnerabili della Carta della vulnerabilità in scala 1: 250.000, parte integrante della Deliberazione CR n.570/97 - Approvazione Piano Territoriale Regionale per il Risanamento e la Tutela delle Acque - Stralcio per il comparto zootecnico.

In ragione della metodologia utilizzata per la redazione della Carta della vulnerabilità sono da ritenersi designate come ZVN, in quanto ricomprese sostanzialmente nella predetta carta, le conoidi delle Province di Modena, Reggio Emilia e Parma richiamate dal DLgs 152/99, Allegato 7, parte III. Sono fatti salvi eventuali approfondimenti effettuati dalle Province sulla base delle caratteristiche specifiche delle unità idrogeologiche che costituiscono le conoidi, desunte dagli studi disponibili a livello regionale e locale.

La rappresentazione cartografica effettuata dalle Province contiene le zone ZVN e le zone di divieto elencate all'art.2 della Deliberazione CR n.570/97, comprensive delle "ulteriori zone di divieto individuate dalle Province, in relazione a specifiche situazioni morfologiche o pedologiche del territorio";

- b) l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art.6 della L. 305/89 del bacino Burana Po di Volano della provincia di Ferrara, così come previsto dal DLgs 152/99, Allegato 7, parte III. Per esigenze d'omogeneità territoriale questa ZVN è fatta coincidere con i confini amministrativi provinciali, seppure porzioni molto ridotte del territorio provinciale non siano afferenti al bacino suddetto.

I corpi idrici del bacino Burana Po di Volano si caratterizzano come reticolo artificiale pensile a scolo meccanico che drena un ampio territorio a vocazione prevalentemente agricola ubicato a quota inferiore del livello del mare. L'area è caratterizzata da una significativa alterazione degli equilibri ecologici dei corpi idrici superficiali, con particolare riferimento alla Sacca di Goro, che per le caratteristiche morfologiche e idrodinamiche, nonché per gli usi produttivi in atto (produzione di molluschi), presenta un delicato equilibrio ecologico ed una spiccata vulnerabilità all'inquinamento che si manifesta con l'accentuarsi nel periodo estivo del fenomeno dell'eutrofizzazione.

2. Le Province, ai fini dell'applicazione delle misure del Programma d'azione previsto dall'art.19, comma 6, del DLgs 152/99, di cui al successivo art.31, e ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo spandimento, approvano la rappresentazione cartografica in scala adeguata delle ZVN di cui al precedente comma; tale elaborato costituisce parte integrante dei PTCP ai sensi dell'art.26, comma 2 lett. d) della LR 20/2000 e dell'art. A-1 della medesima legge.

art. 31 - Programma d'azione

1. Entro 6 mesi dalla data d'adozione del PTA da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale, sentite le Province, emana, ai sensi dell'art.19, comma 6, del DLgs 152/99, la Direttiva d'attivazione del Programma d'azione 2004-2008 per le zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola.

2. Il Programma d'azione 2004-2008 recepisce e aggiorna le "disposizioni regionali" elencate al successivo art.32.

In conformità agli orientamenti della Commissione europea e alle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva nitrati, il Programma d'azione:

- a) stabilisce le norme di gestione-utilizzazione degli effluenti zootecnici e dei concimi azotati in relazione alle principali connotazioni territoriali nelle zone vulnerabili;
- b) individua gli interventi attuabili in aree in cui vi sono esuberi d'azoto disponibile; le aree sono individuate sulla base di valutazioni inerenti il bilancio tra l'azoto reso disponibile dalla zootecnia e la domanda agrocolturale, tenuto conto del contributo delle diverse tipologie d'effluenti d'allevamento prodotti dalle specie animali più significative allevate in ambito regionale (suina, bovina e avicunicola);
- c) definisce i metodi per il controllo degli effetti delle azioni intraprese; in questo ambito, per valutare l'efficacia delle misure previste, è definito uno specifico programma di controllo per la periodica verifica della concentrazione dei nitrati nelle acque, in aree omogenee significative, attraverso appositi sistemi di monitoraggio;
- d) individua linee di ricerca e sperimentazione per lo sviluppo di modelli d'analisi e previsione della genesi e del trasporto dei nitrati nelle acque;
- e) promuove programmi di comunicazione e di formazione degli agricoltori relativi alla applicazione del Codice di Buona Pratica Agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19 aprile 1999.

3. Le norme di gestione-utilizzazione degli effluenti zootecnici e dei concimi azotati inserite nel programma d'azione vanno applicate anche ai terreni ricadenti nelle fasce come delimitate nelle tavole grafiche del PAI dell'Autorità di bacino del Po, per quanto disposto dalle norme tecniche d'attuazione del Piano Stralcio per il controllo dell'Eutrofizzazione (PSE) della medesima Autorità, come emendate dalla deliberazione n.6/2002 del Comitato Istituzionale, fatte proprie dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione CR n.44/2002.

art. 32 - Disposizioni regionali

1. Le disposizioni regionali di seguito elencate sono elemento di riferimento per il Programma d'azione 2004-2008 di cui al precedente art.31 e, fino alla emanazione della Direttiva regionale di attivazione del programma d'azione 2004-2008, costituiscono le norme di prima applicazione delle specifiche misure previste dall'Allegato 7, parte A IV, del DLgs 152/99:
 - a) LR n.50/95 e successive modifiche "Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento";
 - b) Deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 1995 n.3003 "Determinazione di requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici";
 - c) Circolare regionale n.2645 del 19 aprile 1996 per la parte non annullata dalla sentenza del TAR - Sezione di Parma n.243 del 23.3/7.5.1999 - e Deliberazione della Giunta regionale n.1853 del 13 ottobre 1999 "Direttiva per l'applicazione della LR 50/95 e della Deliberazione CR n.570/97 per le specie animali Bovina, Avicola e Cunicola";
 - d) Deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 1997, n.570 "Approvazione Piano Territoriale Regionale per il Risanamento e la Tutela delle acque - Stralcio per il comparto zootecnico";
 - e) Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1998, n.641 "Direttiva inerente i criteri e gli obiettivi quali-quantitativi di riferimento per i nuovi insediamenti zootecnici destinati all'allevamento dei suini, i trasferimenti, le ristrutturazioni, le riconversioni e gli ampliamenti di quelli esistenti";
 - f) Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1998, n.668 "Approvazione direttiva tecnica per la redazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) dei liquami zootecnici e di altri effluenti di allevamento - art.11, LR 50/95";

g) Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2003, n.1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2002 n.258 recante disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento" (art.4.1.3, lett. B).

2. Le disposizioni regionali sopra elencate sono sinteticamente riportate nell'Allegato 1 del presente capitolo.

art. 33 - Revisione della delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. La Regione, ai sensi dell'art.19, comma 4, del DLgs 152/99, ogni 4 anni provvede, sentite le Autorità di bacino, a rivedere o completare la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
2. Nel primo quadriennio successivo alla approvazione del PTA, la Regione procede alla revisione delle zone delimitate in fase di prima attuazione come zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del precedente art.30.
3. La revisione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola è effettuata attraverso:
 - il completamento e il perfezionamento della metodologia in corso di predisposizione da parte della Regione (gruppo di lavoro regionale istituito con determinazione del Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa, n. 6631/2001) in coerenza con quanto disposto dall'Allegato 7, parte AII, del DLgs 152/99. La metodologia farà espresso riferimento anche alle acque superficiali;
 - la valutazione del grado di applicabilità della metodologia con particolare riferimento ai suoi risvolti sul comparto agrozootecnico;
 - la redazione di una nuova carta regionale della vulnerabilità in scala 1:250.000;
 - la predisposizione di una direttiva regionale di indirizzo tecnico-metodologico per la redazione della cartografia a scala operativa da parte delle Province, da realizzarsi successivamente attraverso il raccordo tra i Servizi tecnici regionali e le strutture tecniche delle Province.

Allegato 1 - Contenuti sintetici delle disposizioni regionali relative alla disciplina degli spandimenti agronomici degli effluenti zootecnici elencate nell'art. 32 delle presenti norme

a) Legge regionale 24 aprile 1995 n. 50 concernente la disciplina dello stoccaggio e dello spandimento sul suolo agricolo degli effluenti di allevamento provenienti dagli insediamenti zootecnici

Con tale provvedimento sono disciplinati:

- il sistema autorizzativo degli insediamenti dediti all'attività di allevamento attraverso il rilascio di un provvedimento espresso, della durata di 4 anni, previa verifica della conformità dell'attività di spandimento ai carichi massimi ammissibili di azoto proveniente dagli effluenti di allevamento, in relazione alle caratteristiche ed alla ubicazione dei terreni utilizzati;
- la capacità di deposito (stoccaggio) degli effluenti di allevamento attraverso l'obbligo per gli insediamenti zootecnici che effettuano l'utilizzazione agronomica di dotarsi di contenitori di idonea capacità al fine di garantire l'immagazzinamento degli effluenti stessi nei periodi in cui è vietata l'applicazione al terreno nonché la loro maturazione e stabilizzazione.

b) Deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 1995 n. 3003 concernente i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento

Con il presente atto sono fissate disposizioni vincolanti circa le caratteristiche costruttive ed i requisiti tecnici da soddisfare nella realizzazione dei contenitori per prevenire l'inquinamento delle acque e possibili rischi per la salute.

c) Circolare regionale n. 2645 del 19 aprile 1996 per la parte non annullata dalla sentenza del TAR - Sezione di Parma n. 243 del 23/3-7/5/1999 e Deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 1999 n. 1853 recanti disposizioni sull'applicazione della LR 24 aprile 1995 n. 50

Con tali atti, afferenti rispettivamente alle specie animali suina e bovina, avi-cunicola sono definiti i criteri e gli elementi tecnici per il calcolo della potenzialità degli allevamenti, dei quantitativi di effluenti prodotti e del corrispondente quantitativo di azoto in essi contenuto.

d) Deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1995 n. 2409 e Deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 1997 n. 570 concernenti rispettivamente l'adozione e l'approvazione del Piano Territoriale Regionale per il Risanamento e la Tutela delle Acque - Stralcio per il comparto zootecnico

Il piano, efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (7 giugno 1995), oltre che dalla relazione generale e dalla relazione sulla vulnerabilità dell'acquifero regionale è costituito dai seguenti elaborati parte integrante:

- Carta regionale della vulnerabilità (scala 1:250.000)
Le zone vulnerabili individuate con il predetto strumento, conformemente all'Allegato I della direttiva nitrati, comprendono le aree del territorio regionale nelle quali, per le caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi vi è il rischio di inquinamento delle acque sotterranee, dovuto all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di altri fertilizzanti azotati, tenuto conto dei valori di concentrazione dei nitrati nelle acque sotterranee desunti dalla rete di monitoraggio delle acque sotterranee medesime.
- Norme tecniche di attuazione
Tali norme definiscono la disciplina specifica dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento con riferimento, in particolare, alle seguenti misure:
 1. Periodi di divieto dell'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento.
 2. Capacità di deposito degli effluenti prodotti.
La capacità utile complessiva dei contenitori viene valutata in funzione della potenzialità massima dell'insediamento. La stessa non può essere inferiore al volume di effluenti prodotti per un predefinito numero di giorni, in relazione alle diverse specie animali (suina, bovina, altre specie), a seconda della natura degli effluenti medesimi (liquami o letami).
 3. Limitazioni all'applicazione degli effluenti di allevamento sul suolo agricolo in relazione alle condizioni climatiche, alle precipitazioni, alle condizioni ed al tipo di suolo nonché alla pendenza dei terreni.
 4. Apporto massimo di azoto sui terreni agricoli delle zone vulnerabili proveniente dagli effluenti di allevamento.
Dette norme, in conformità all'Allegato III della direttiva nitrati, garantiscono che per ciascun insediamento zootecnico il quantitativo di effluenti di allevamento applicato ogni anno ai terreni ricadenti in zona vulnerabile non superi il valore di 170 kg di azoto x ettaro. Ciò è reso possibile da procedure amministrative da attivarsi obbligatoriamente da parte del singolo titolare di allevamento nei confronti dell'autorità competente al controllo (Provincia), e da procedimenti tecnici di calcolo, definiti attraverso le direttive specifiche di cui alla precedente lettera c), relative alla produzione degli effluenti per tonnellata di peso vivo di bestiame allevato ed al corrispondente quantitativo di azoto (kg) al campo al netto delle perdite.
 5. Applicazione di fertilizzanti azotati ai terreni secondo criteri di buona pratica agricola.
Le richiamate disposizioni individuano, per le zone vulnerabili, i casi e le condizioni nelle quali ciascun allevamento della specie suina di potenzialità superiore a 160

tonnellate di peso vivo allevato ovvero superiore a 80 tonnellate di peso vivo allevato se ricadente in aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale è tenuto obbligatoriamente a redigere un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), al fine di garantire l'equilibrio fra il fabbisogno colturale e l'apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione. Il PUA viene individuato come lo strumento tecnico che, in relazione alle caratteristiche dei terreni, degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti compresi quelli chimici, consente di determinare quantità, tempi e modalità di distribuzione dei fertilizzanti azotati in rapporto ai fabbisogni delle colture previste.

6. Riduzione degli effetti negativi indotti sull'ambiente dagli allevamenti.

Trattasi di misure di carattere pianificatorio volte a ridurre gli effetti indotti sull'ambiente dagli interventi di ristrutturazione, ampliamento, riconversione e trasferimento degli allevamenti suini nonché dalla realizzazione di nuovi allevamenti, nelle aree caratterizzate da elevata densità dei medesimi. A tal fine le stesse norme identificano la categoria del "comune eccedentario" come un'area a basso grado di accettabilità agronomica e ambientale degli allevamenti suddetti. Nei territori dei comuni dichiarati eccedentari in termini di azoto di provenienza suinicola ricadenti nelle zone vulnerabili è preclusa la realizzazione di nuovi allevamenti suini.

e) Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1999 n. 641 inerente i criteri e gli obiettivi quali-quantitativi per la realizzazione dei nuovi allevamenti suini e la modifica di quelli esistenti

Tale atto dispone che gli interventi siano condizionati all'adozione di Tecnologie a Basso Impatto Ambientale (TABIA) in ordine alla produzione, al trattamento ed allo smaltimento dei liquami prodotti. Si prevede inoltre l'adozione di Sostanziali Miglioramenti Igienico-Sanitari ed Ambientali (SMISA) per ridurre significativamente, rispetto alla situazione preesistente, gli impatti ambientali complessivi, attraverso l'incremento delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di protezione ambientale.

Lo stesso atto individua le diverse TABIA ed il loro peso relativo; i criteri d'applicazione prevedono il raggiungimento di punteggio minimo predefinito, quale pre-condizione per la realizzazione dell'intervento. Tali punteggi risultano diversificati in relazione alla tipologia degli interventi ed alle caratteristiche territoriali delle aree dove sono ubicati gli allevamenti (zone vulnerabili / zone non vulnerabili – comuni eccedentari e comuni non eccedentari).

f) Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1999 n. 668 inerente la redazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) degli effluenti di allevamento

Il provvedimento definisce le modalità di redazione, da parte di tecnici abilitati, dei PUA per quanto attiene:

- i criteri ed i parametri per eseguire il bilancio dell'azoto che deve necessariamente tenere conto di tutti gli apporti: effluenti di allevamento, altri fertilizzanti quali i fanghi di depurazione ed i fertilizzanti chimici, nonché della tipologia e rotazione colturale;
- la capacità/attitudine dei terreni a ricevere gli effluenti d'allevamento in relazione alle caratteristiche pedologiche dei suoli ricavate da specifiche "carte dell'uso del suolo", disponibili a scala di semidettaglio (1: 50.000);
- i volumi d'effluenti applicabili per unità di superficie;
- i parametri d'asportazione dell'azoto rispetto alle colture più rappresentative a scala regionale.

g) Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2003, n.1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2002 n.258 recante disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento"

Il provvedimento, all'art.4.1.3, lett. B, definisce la disciplina dello scarico sul suolo delle acque reflue assimilate a quelle domestiche, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, ai sensi dell'art.28, comma 7, lett. a) b) c) d) del DLgs 152/99.

Con riferimento all'applicazione delle disposizioni richiamate precedentemente valgono le seguenti precisazioni:

- a) nelle zone vulnerabili, in conformità a quanto previsto dalla direttiva nitrati e dall'Allegato 7 - Parte AIV del DLgs 152/99, lo spandimento sul suolo agricolo degli effluenti d'allevamento in quantità non superiore ad un contenuto d'azoto pari a 210 kg per ettaro s'intende riferita ad un periodo transitorio giunto a scadenza alla data del 31 dicembre 2002. Gli allevamenti suinicoli esistenti che sulla base dei rispettivi PUA hanno usufruito di questa condizione, entro la scadenza naturale di validità del predetto piano, sono tenuti ad adeguare i predetti carichi massimi d'azoto applicati ai terreni, attraverso gli effluenti d'allevamento, al valore di 170 kg per ettaro. A tal fine dovranno essere privilegiate azioni ed interventi volti all'utilizzo d'adeguate tecniche di trattamento degli effluenti per ridurre il contenuto d'azoto ovvero a favorire le condizioni per effettuare lo spandimento degli effluenti prodotti nei terreni ubicati in zone non vulnerabili.
- Restano ferme le procedure dettate dalle richiamate disposizioni comunitarie e statali per consentire lo spandimento d'effluenti d'allevamento in quantità diversa da quella indicata in precedenza, da motivare e da giustificare in base a criteri obiettivi relativi alla gestione del suolo e delle colture;
- b) le aree del territorio regionale classificate "eccedentarie" in termini d'azoto di provenienza suinicola, ai sensi della richiamata deliberazione del Consiglio regionale n. 570/97 ("comuni eccedentari" - Allegato I), sono soggette a revisione nell'ambito delle disposizioni regionali da emanarsi ai sensi del precedente punto 1. Il percorso di valutazione oltre a rivedere i parametri di riferimento a suo tempo assunti per la determinazione del bilancio fra l'azoto reso disponibile dalla zootecnia e la domanda agrocolturale di tale fertilizzante, tiene conto altresì dell'evoluzione della consistenza del patrimonio zootecnico regionale e dei sistemi di stabulazione utilizzate nonché della tipologia/natura degli effluenti prodotti dalle diverse specie animali allevate nel territorio regionale;
- c) fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva 96/61/CE e DLgs 372/99) per gli allevamenti di consistenza superiore a 2.000 posti suino di peso superiore a 30 kg o 750 posti scrofe ovvero 40.000 posti pollame, le disposizioni regionali da emanarsi ai sensi del precedente punto 1 adeguano, sulla base degli orientamenti sul benessere animale e dell'evoluzione delle tecniche di stabulazione delle diverse specie animali, i criteri ed i requisiti tecnici previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 641/99 per la realizzazione dei nuovi allevamenti e la modifica di quelli esistenti. Detta esigenza si inserisce nell'ambito delle azioni volte a ridurre gli effetti sull'ambiente determinati dagli allevamenti, in particolare in aree caratterizzate da elevata densità dei medesimi.

Cap. 3

Disciplina delle attività di utilizzazione agronomica

(art. 38, Titolo III, Capo IV, DLgs 152/99)

art. 34 - Disciplina delle attività di utilizzazione agronomica

1. L'attività di utilizzazione agronomica mediante spandimento sul suolo agricolo degli effluenti d'allevamento, delle acque di vegetazione derivanti dalla lavorazione delle olive (sulle basi delle disposizioni della L.574/96), nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art.28, comma 7, lett. a) b) c), del DLgs 152/99, e da altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate, nelle zone non rientranti nelle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola di cui all'art.30 del precedente Cap. 2, è disciplinata dalla Regione, ai sensi dell'art.38, comma 2, del DLgs 152/99, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici.

2. Fino alla emanazione della disciplina regionale di cui al comma precedente, le attività d'utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali elencate all'art.32 del precedente Cap. 2.

Cap. 4

Misure di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

(art. 41, Titolo III, Capo IV, DLgs 152/99)

art. 35 - Finalità

1. Al fine di "assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti d'origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo" le norme del presente capitolo, ai sensi dell'art.41 del DLgs 152/99, definiscono il quadro delle misure per pervenire alla individuazione e alla tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici.

art. 36 - Misure

1. La Regione incentiva, anche attraverso finanziamenti specifici del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR), ricerche e progetti pilota, elaborati dalle Autorità di bacino o dalle Province o dai Consorzi di Bonifica, per individuare i requisiti ottimali delle aree di pertinenza dei corpi idrici (profondità della fascia, tipo di vegetazione) in rapporto al duplice ruolo delle aree (fasce tampone per gli inquinanti d'origine diffusa; aree naturali ad elevata biodiversità) e in rapporto alle diverse caratteristiche territoriali (altimetria; tipo d'utilizzo dei terreni adiacenti: urbanizzazioni, colture, vegetazione spontanea; morfologia del corpo idrico), e per definire il complesso dei caratteri delle aree perifluviali e della morfologia dell'alveo che influiscono, per sinergia di fattori biotici e abiotici, sulla capacità autodepurativa del corso d'acqua.
2. Sulla base degli apporti conoscitivi delle ricerche e dei progetti pilota, la Regione emana una direttiva d'indirizzi relativa alle misure, inerenti le aree perifluviali e la morfologia dell'alveo e delle ripe, che determinano l'aumento della capacità autodepurativa dei corsi d'acqua, con particolare riferimento ai corsi d'acqua naturali e artificiali di pianura, e che promuovono la conservazione o l'incremento della biodiversità.
3. Le Province, attraverso i PTCP o varianti al PTCP, in accordo con le Autorità di bacino territorialmente competenti, definiscono, in rapporto alle situazioni specifiche della rete idraulica del territorio provinciale, gli ambiti nei quali è prioritaria l'applicazione delle misure di cui sopra, nonché la tipologia degli interventi previsti.

Cap. 5

Misure di tutela per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari

(art. 20, Titolo III, Capo I, DLgs 152/99)

art. 37 - Misure di tutela per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari

1. La Regione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del DLgs 152/99, allo scopo di proteggere le risorse idriche dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari, individua le aree nelle quali l'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati pone in condizioni di rischio le risorse idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti.

2. Il Ministero della Sanità, ai sensi dell'art.5, comma 20 del DLgs 194/95, su documentata richiesta della Regione, sentita la Commissione consultiva di cui all'art.20 dello stesso decreto, dispone esclusioni o limitazioni d'impiego, anche temporanee, dei prodotti fitosanitari autorizzati nelle aree individuate come zone vulnerabili da prodotti fitosanitari.

art. 38 - Metodologia d'indagine

1. L'indagine relativa all'eventuale presenza di zone vulnerabili da prodotti fitosanitari (di cui al par. 1.3.3.1 della Relazione Generale) è stata effettuata attraverso la preliminare selezione, tra le sostanze attive da ricercare, di quelle prioritarie in termini di più elevato rischio ambientale, e la successiva verifica della loro presenza nelle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali che ricadono all'interno di porzioni di territorio da tutelare (aree di ricarica e aree naturali protette).
2. La metodologia d'indagine sperimentata è finalizzata alla definizione di criteri per l'esercizio d'attività di controllo sanitario e ambientale sugli effetti derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari.

Cap. 6

Misure di tutela per le zone soggette a fenomeni di siccità

(art. 20, Titolo III, Capo I, DLgs 152/99)

art. 39 - Misure di tutela per le zone soggette a fenomeni di siccità

1. La Regione, con il contributo delle Province e il supporto tecnico d'ARPA, redige ed approva, con provvedimento della Giunta, entro il 31.12.2005, il Programma per la gestione del fenomeno della siccità, contenente indirizzi e azioni per le aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità.
2. Sulla base degli indirizzi e delle azioni individuate dal Programma, le Agenzie d'ambito per i servizi pubblici di cui all'art.3 della LR 25/99 e i Consorzi di bonifica elaborano e trasmettono ai servizi regionali competenti, entro il 31.12.2007, le misure per la gestione della siccità relative ai territori di loro competenza e gli indicatori da utilizzare per far scattare le misure d'emergenza.

Cap. 7

Disciplina per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (art. 21, DLgs 152/99)

art. 40 - Finalità

1. Ai sensi dell'art.21, comma 1, DLgs 152/99, le disposizioni del PTA per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono finalizzate:
 - a) al mantenimento e miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse;
 - b) alla protezione e prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche.

art. 41 - Aree oggetto delle disposizioni normative

1. Per il conseguimento delle finalità dell'art.40, sono oggetto di specifica individuazione e di specifiche disposizioni normative:

- a) le aree destinate alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, suddivise in:
 - zone di tutela assoluta delle captazioni e derivazioni (art.21, comma 4, DLgs 152/99);
 - zone di rispetto delle captazioni e derivazioni (art.21, comma 5, DLgs 152/99);
- b) le zone di protezione (art.21, comma 8, DLgs 152/99), destinate alla protezione del patrimonio idrico.

art. 42 - Zone di tutela assoluta e zone di rispetto

1. Le disposizioni relative alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni sono contenute nella specifica Direttiva regionale che definisce:
 - a) le competenze tecniche e procedurali in materia di zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto;
 - b) i criteri per la delimitazione spaziale delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto;
 - c) le disposizioni da applicare nelle zone di tutela assoluta;
 - d) le disposizioni da applicare nelle zone di rispetto per assicurare la protezione dinamica (dispositivi di monitoraggio) e la protezione statica (complesso dei divieti, vincoli e regolamentazioni finalizzati alla prevenzione del degrado qualitativo e quantitativo delle acque in afflusso verso la captazione);
 - e) le procedure con le quali le delimitazioni e le disposizioni dei precedenti commi vengono recepite negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - f) le disposizioni da osservare, per le captazioni/derivazioni esistenti, nel periodo di tempo che intercorre tra la data di emanazione della direttiva e il recepimento della delimitazione negli strumenti di pianificazione.

art. 43 - Competenze in materia di zone di protezione

1. Le zone di protezione sono le aree da assoggettare a modalità di gestione finalizzate alla tutela delle risorse idriche e sono distinte in:
 - zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura;
 - zone di protezione delle acque superficiali;
 - zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano;all'interno di ogni zona sono individuate le seguenti aree (art.21, comma 9, DLgs 152/99):
 - aree di ricarica della falda;
 - emergenze naturali della falda;
 - zone di riserva.
2. La delimitazione delle aree di ricarica delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e la delimitazione delle zone di protezione delle acque superficiali sono effettuate dal PTA e sono riportate rispettivamente nella Tav.1 e nella Fig. 1.18 del par. 1.3.4.3.3. della Relazione Generale.
3. La delimitazione delle aree di ricarica delle zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano è demandata ai PTCP o loro varianti. L'individuazione delle emergenze naturali della falda è anch'essa demandata ai PTCP o loro varianti. La delimitazione delle zone di riserva è demandata ai PTCP o loro varianti su proposta di delimitazione delle ATO territorialmente competenti.
4. Nella delibera di approvazione da parte del Consiglio Provinciale delle delimitazioni di cui al comma 3 sono stabiliti i termini entro i quali i Comuni provvedono ad adeguare la disciplina urbanistica e la disciplina delle attività estrattive, e le disposizioni da rispettare nelle more dell'adeguamento.

art. 44 - Delimitazione spaziale delle zone di protezione

1. Le zone di protezione sono individuate, in riferimento ai tipi di captazione (pozzi nel territorio di pedecollina-pianura, derivazioni da acque superficiali, captazioni da sorgenti in territorio collinare-montano), secondo i seguenti criteri:

a) le **zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura** sono articolate in:

- *aree di ricarica della falda* (alimentazione), riportate nella Tav. 1 del PTA, delimitate sulla base di studi idrogeologici, idrochimici e idrologici, tenuto conto anche del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento così come indicato all'Allegato 7 del DLgs 152/99 (vedi Relazione Generale, par. 1.3.4.3.1), che dovranno essere oggetto dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui al successivo art.48, a loro volta suddivise in:
 - settori di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione;
 - settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;
 - settori di ricarica di tipo C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B;
 - settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione laterale subalvea;
- *emergenze naturali della falda*, costituite dai fontanili, che dovranno essere individuate dai PTCP o loro varianti;
- *zone di riserva*, che dovranno essere individuate dai PTCP o loro varianti, in riferimento alla presenza di risorse non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dalle ATO;

b) le **zone di protezione delle acque superficiali**, riportate nella Fig. 1.18 del par. 1.3.4.3.3. della Relazione Generale, sono distinte in:

- zone di protezione di invasi (bacini artificiali di interesse regionale destinati all'approvvigionamento idropotabile), costituite dal bacino imbrifero che alimenta l'invaso a monte della captazione;
- zone di protezione di captazioni di acque superficiali (corsi d'acqua naturali) la cui presa è posta altimetricamente a una quota superiore a 100 m s.l.m., costituite dall'intero bacino imbrifero a monte della captazione;

all'interno dei bacini imbriferi suddetti, che alimentano gli invasi o i corsi d'acqua a monte della captazione, vanno individuate, dai PTCP o loro varianti, al momento del loro adeguamento al PTA, con il metodo geometrico-morfologico indicato al par. 1.3.4.3.3 della Relazione Generale, porzioni di bacino imbrifero immediatamente a monte della presa per un'estensione di 10 km², da assoggettare a specifiche misure di tutela;

c) le **zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano** dovranno essere individuate dai PTCP o loro varianti, in base a studi idrogeologici, idrochimici e idrologici, prendendo come riferimento iniziale i perimetri delle rocce magazzino di prima approssimazione (Fig. 1.17 "Inquadramento della distribuzione dei principali acquiferi in ambito montano: prima approssimazione" del par. 1.3.4.3.2 della

Relazione Generale). Le rocce magazzino corrispondono a raggruppamenti di unità geologiche sede di significative concentrazioni di sorgenti e costituiscono l'oggetto dei successivi approfondimenti da eseguirsi in ambito provinciale.

Le zone di protezione comprendono:

- le *aree di ricarica*, costituenti la versione dettagliata delle "rocce magazzino" di prima approssimazione e ottenute per confronto tra la distribuzione delle sorgenti appositamente censite e la geologia. Corrispondono alle unità geologiche sedi dei principali acquiferi sfruttati o potenzialmente sfruttabili per l'approvvigionamento idropotabile. All'interno di queste aree vanno individuate:
 - le aree di alimentazione delle sorgenti utilizzate per il consumo umano (settori corrispondenti ai bacini idrogeologici di queste sorgenti);
 - le aree con cavità ipogee (vie preferenziali di rapida infiltrazione diretta);
 - i settori di microbacini imbriferi contigui alle precedenti aree, dai quali possono provenire acque di ruscellamento soggette a successiva infiltrazione;
- le *emergenze naturali della falda* (fenomeni sorgentizi e affini); la localizzazione delle emergenze naturali della falda (vedi Fig. 1.17 del par. 1.3.4.3.2 della Relazione Generale) va integrata attraverso la segnalazione da parte degli enti locali e degli enti parco; vanno individuate e differenziate le sorgenti di particolare pregio naturalistico-ambientale;
- le *zone di riserva*, aree (ricadenti nelle aree di ricarica) da individuarsi negli strumenti di pianificazione provinciale, in riferimento alla presenza di sorgenti non ancora destinate al consumo umano ma potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dalle ATO.

art. 45 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

1. Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in riferimento all'utilizzo idropotabile delle medesime e al valore ecologico-ambientale dei fontanili; le disposizioni sono articolate in riferimento alle delimitazioni del precedente art.44, comma 1, lett. a);
2. *aree di ricarica della falda*:
 - a) in *tutti i settori delle aree di ricarica della falda* vanno rispettate le seguenti disposizioni:
 - a1) le attività agrozootecniche (spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni dei Cap. 2 e 3 del Tit. III delle presenti norme all'interno delle zone alle quali si riferiscono le suddette disposizioni. Conseguentemente ad approfondimenti conoscitivi ad opera delle Province o su richiesta delle ATO, sulla base di studi di dettaglio sui caratteri idrogeologici e sui parametri qualitativi delle acque ai punti di utilizzo, le Province definiscono ulteriori limitazioni comportanti integrazioni alle disposizioni di tutela;
 - a2) va effettuato a cura delle Province entro 12 mesi dall'approvazione del PTA il censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica (Allegato 1 del presente capitolo); con riferimento a tale censimento le Province dispongono misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio;
 - b) nei *settori di ricarica di tipo A, B e D*, oltre alle disposizioni delle precedenti lett. a1), a2) vanno rispettate le seguenti disposizioni:
 - b1) l'esercizio delle attività estrattive per le quali, alla data di approvazione del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art.12 della LR 17/91, va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla

cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;

- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del DM 471/99;

- nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda.

Nei settori di ricarica di tipo A e D non sono ammesse scariche di rifiuti, pericolosi e non.

Nei settori di ricarica di tipo B sono consentite scariche limitatamente a rifiuti non pericolosi come da DM 471/99 subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale;

b2) nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, è demandata ai PTCP o loro varianti la definizione delle quote e/o dell'ubicazione delle aree destinabili a successive urbanizzazioni, in base al criterio di tutelare il processo di ricarica della falda dai fenomeni di impermeabilizzazione;

b3) nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del PTCP, gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica disponendo in merito alle attività consentite (con riferimento a quanto di seguito indicato e all'elenco dell'Allegato 1), e alle modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche (perfetta tenuta delle reti delle acque nere, divieto di serbatoi interrati per idrocarburi) e viarie.

L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;

- che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;

- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta all'Autorità idraulica competente di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo;

- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi.

L'insediamento di nuove attività industriali non va consentito nei settori di ricarica di tipo D;

b4) nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA le Amministrazioni comunali devono prevedere misure per la riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e la messa in sicurezza della rete viaria; le stesse misure vanno previste, se necessarie, anche per gli insediamenti e le infrastrutture viarie presenti nelle aree a destinazione rurale.

L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo D va consentito nel rispetto delle condizioni elencate, per le attività industriali in zona A, alla precedente lett. b3);

c) nei settori di ricarica di tipo C, oltre alle disposizioni delle precedenti lett. a1) e a2), vanno rispettate le disposizioni delle lett. a), b), c) del comma 3 del successivo art.46;

3. *emergenze naturali della falda*: in adiacenza alle emergenze naturali della falda (fontanili) è vietato il prelievo di acqua in un raggio di 500 m dalla testa del fontanile;

4. *zone di riserva*: nelle zone di riserva, in quanto potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dalle ATO, vanno applicate le misure di tutela delle zone di rispetto allargate dei pozzi per la captazione di acque sotterranee, previste dalla Direttiva regionale, fino alla realizzazione della captazione per la quale dovranno essere delimitate le specifiche zone di rispetto.

art. 46 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque superficiali

1. Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque superficiali sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche oggetto di derivazioni a fini idropotabili; le disposizioni sono articolate in riferimento alle delimitazioni del precedente art.44, comma 1, lett. b);
2. per le zone di protezione dei corpi idrici di superficie (invasi e corsi d'acqua naturali in collina), coincidendo le zone di protezione con i rispettivi bacini imbriferi, le misure di tutela sono riconducibili alla disciplina finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione di cui al Tit. II delle presenti norme;
3. per le porzioni di bacino imbrifero immediatamente a monte della presa per una estensione di 10 km² di cui al precedente art.44, comma 1, lett. b), vanno inoltre applicate le seguenti disposizioni, integrative di quelle del precedente comma 2, finalizzate a ridurre scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico e a evitare la compromissione quantitativa delle risorse:
 - a) nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA è demandata ai PTCP o loro varianti la definizione delle quote e/o dell'ubicazione delle aree destinabili a successive urbanizzazioni;
 - b) nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del PTCP, gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica indicando le attività consentite (divieto di attività comportanti scarichi pericolosi), le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche (reti fognarie separate, idonei impianti di depurazione, recapito dell'impianto di depurazione in altro corpo idrico o a valle della derivazione; nel caso di prelievi idropotabili da bacino, l'effluente dovrà essere scaricato nell'emissario) e delle infrastrutture viarie (divieto di recapito delle acque di dilavamento delle strade nel corpo idrico a monte della captazione);
 - c) nelle aree già urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA, le Province devono effettuare, entro 12 mesi dall'approvazione del PTA, il censimento degli scarichi diretti nel corpo idrico e disporre nei casi necessari misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio. Nelle dette aree le Amministrazioni comunali devono prevedere misure per la ristrutturazione degli impianti fognari e degli scarichi secondo i criteri previsti alla precedente lett. b).

art. 47 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano

1. Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in territorio collinare-montano, in riferimento all'utilizzo idropotabile; le disposizioni sono articolate in riferimento alle delimitazioni del precedente art.44, comma 1, lett. c);

2. nelle *aree di ricarica* vanno applicate le disposizioni di cui alla lett. a) del precedente art.45, comma 2;
3. nei settori delle aree di ricarica corrispondenti alle *aree di alimentazione delle sorgenti* utilizzate per il consumo umano, oltre alle disposizioni di cui alla lett. a), vanno applicate le disposizioni di cui alle lettere b1), b2), b3) del precedente art.45, comma 2; va prevista la realizzazione di strutture fognarie nei nuclei abitati che ne siano privi e ne va individuato un idoneo recapito; non possono essere consentite scariche di rifiuti, pericolosi e non;
4. nelle *aree con cavità ipogee*, in sicura e diretta connessione con i circuiti di sorgenti captate per il consumo umano, vanno applicate le misure di tutela delle zone di rispetto delle captazioni da sorgenti previste dalla Direttiva regionale;
5. nei settori di *microbacini imbriferi contigui alle aree di ricarica* vanno previste misure per evitare la compromissione qualitativa delle risorse per effetto di scarichi diretti e dilavamenti che, per ruscellamento o sversamento nei corpi idrici, possano infiltrarsi nelle aree di ricarica;
6. in adiacenza alle *emergenze naturali della falda* individuate come sorgenti di particolare pregio naturalistico - ambientale è vietato il prelievo di acqua in una fascia di raggio di 500 m dalla sorgente;
7. nei settori delle aree di ricarica aventi le caratteristiche di *zone di riserva*, in quanto potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dalle ATO, vanno applicate le misure di tutela delle zone di rispetto delle captazioni da sorgenti previste dalla Direttiva regionale fino alla realizzazione della captazione, per la quale dovranno essere delimitate le specifiche zone di rispetto.
8. In assenza dell'individuazione delle delimitazioni del precedente art.44, comma 1, lett. c, le misure di tutela, da applicarsi alle rocce magazzino di prima approssimazione (Fig. 1.17 del par. 1.3.4.3.2 della Relazione Generale), sono riconducibili alla disciplina finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione di cui al Tit. II delle presenti norme.

art. 48 - Adeguamento dei piani generali e dei piani settoriali.

Adempimenti per il perfezionamento del PTA

1. L'adeguamento dei piani generali e dei piani settoriali alle disposizioni del PTA riguarda le aree di ricarica delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e le zone di protezione delle acque superficiali, individuate rispettivamente nella Tav.1 e nella Fig. 1.18 del par. 1.3.4.3.3. della Relazione Generale ("Bacini imbriferi relativi ai punti di presa delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile"), ed è effettuato nei termini temporali e con le modalità indicate all'art.10 delle presenti norme.
2. Gli adempimenti delegati alle Province per il perfezionamento del PTA consistono nella delimitazione delle aree di ricarica delle zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano, e nella delimitazione delle emergenze naturali della falda e delle zone di riserva, da effettuarsi secondo le disposizioni dei commi 3 e 4 del precedente art.43.

L'individuazione delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni, da effettuarsi secondo le disposizioni della Direttiva, costituisce anch'essa un ulteriore adempimento per il perfezionamento del PTA.

art. 49 - Modifiche e integrazioni del PTA relative alle aree dell'art. 21 del DLgs 152/99

1. La disciplina per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano può essere modificata e integrata dalla Regione o dalle Province. Tra i criteri da considerare per l'eventuale revisione delle aree di salvaguardia di cui all'art.21 del DLgs 152/99, previa verifica da effettuare ogni 6 anni o in tempo minore se le condizioni lo richiedono, si indica "l'insorgere di fattori nuovi o cause che determinano variazioni rispetto alle condizioni che hanno consentito la delimitazione in atto, con particolare riferimento a variazioni quali-quantitative delle risorse idriche estratte, derivate, o a cambiamenti nell'assetto piezometrico determinati dall'insorgere di cause naturali o antropiche, o in presenza di più recenti acquisizioni tecniche e scientifiche" (cfr. Conferenza permanente Stato Regioni: accordo 12.12.2002 - GU n.2 del 3.1.2003).
2. Le modifiche a opera della Regione sono effettuate con provvedimento della Giunta regionale (vedi Tit. I, art.8, comma 2, lett. b), delle presenti norme).
3. I PTCP o loro varianti nel definire "le condizioni di sostenibilità degli insediamenti rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica e idrogeologica del territorio, all'approvvigionamento idrico ed alla capacità di smaltimento dei reflui" (art. A-1, LR 20/2000) integrano in scala adeguata la definizione delle zone alle quali applicare la disciplina del PTA e sviluppano, sulla base di metodologie condivise con la Regione con apposita determinazione del dirigente responsabile, approfondimenti conoscitivi che rispondono alle finalità del precedente comma 1 e concorrono all'integrazione e implementazione del quadro conoscitivo del territorio (art.17, LR 20/2000). Le conseguenti modifiche o integrazioni alle disposizioni del PTA relative alle zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono approvate con la procedura dell'art.27 della LR 20/2000. L'approvazione da parte del Consiglio provinciale costituisce modifica al PTA (vedi Tit. I, art.8, comma 2, lett. c), delle presenti norme).
4. Modifiche sostanziali al quadro conoscitivo e programmatico sono approvate previo parere vincolante delle Autorità di bacino.

Allegato 1 - Elenco dei centri di pericolo e delle attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche (PUA di cui alla DGR n.668/98 e disciplinari di produzione integrata);
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) aperture di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica, salvo la verifica di impossibilità di trovare una fonte alternativa;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- k) pozzi perdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
- m) siti contaminati di cui al DM 471/99;
- n) immissione in fossi o canalizzazioni non impermeabilizzate di fanghi, acque reflue (con esclusione degli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di cui all'art.27, comma. 4, del DLgs 152/99), anche se depurati e acque di prima pioggia; scarichi sul suolo compresi quelli di cui all'art.29, comma 7, lett. c), d), e), del DLgs.152/99;
- o) bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento: impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
- p) spandimento di effluenti di allevamento, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione (PUA);
- q) attività comportanti l'impiego, lo stoccaggio e la produzione di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive indicate dalle disposizioni vigenti in materia "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi";
- r) pozzi assorbenti di cui all'Allegato 5 della deliberazione del Comitato per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977;
- s) pozzi dismessi;
- t) realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie;
- u) fognature e opere di collettamento ai corpi recettori di acque di scarico;
- v) stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi;
- w) tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua;
- x) infrastrutture viarie, ad esclusione delle strade locali (come da definizione del comma 2 art.2 del DLgs 285/92 e succ. mod." Nuovo codice della strada") e delle aree adibite a parcheggio dotate di manufatti che convogliano le acque meteoriche.

.....

TITOLO IV
MISURE PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

CAP. 1
Misure per la regolazione dei rilasci rapportati al
Deflusso minimo vitale
(artt. 22 e 23, DLgs 152/99)

art. 50 - Oggetto

1. Oggetto del presente capitolo sono i criteri per il calcolo del Deflusso minimo vitale, e le modalità applicative nella disciplina delle concessioni di derivazioni di acqua pubblica dai corpi idrici superficiali naturali regionali.
2. Sono escluse dalle disposizioni del presente capitolo le modalità di calcolo del Deflusso minimo vitale per le derivazioni da sorgenti, che saranno oggetto di appositi provvedimenti della Regione per la rilevanza che le stesse assumono nell'equilibrio dell'ecosistema dei corsi d'acqua.
3. Sono altresì esclusi dalle disposizioni del presente capitolo i corpi idrici artificiali; per detti corpi idrici, o per tratti di essi, la Regione individuerà, con appositi provvedimenti, specifici valori del Deflusso minimo vitale.

art. 51 - Finalità

1. La definizione del Deflusso minimo vitale nella disciplina delle concessioni di derivazioni di acqua pubblica dai corpi idrici superficiali naturali rientra nel complesso delle misure da adottarsi nella pianificazione della risorsa idrica, finalizzata ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'art.3, comma 1, della L.36/94.
2. Nel bilancio idrico il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua che resta escludendo il volume da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al Deflusso minimo vitale dei corpi idrici interessati; le derivazioni di acqua pubblica, ai sensi dell'art.22 del DLgs 152/99, devono quindi essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici come previsto dall'art.3, comma 1, lett. i), della L.183/89 e dell'art.3, comma 3, della L. 36/94".
3. Il complesso delle misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico individuate dal PTA in ottemperanza a quanto richiesto dall'art.22, comma 2, del DLgs 152/99, è contenuto:
 - nella Relazione Generale al par. 3.4;
 - nelle disposizioni normative del presente capitolo, relative alla regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso minimo vitale.

art. 52 - Deflusso minimo vitale (DMV)

1. Per Deflusso minimo vitale (di seguito DMV) s'intende la portata istantanea che in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua garantisce la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.
2. In presenza di captazioni idriche il DMV è quindi il valore minimo della portata che deve essere lasciata defluire a valle delle captazioni al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati.

3. Il DMV contribuisce al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'art.4 del DLgs 152/99.

art. 53 - Campo di applicazione del DMV

1. Il DMV viene calcolato, ai fini della regolazione dei prelievi idrici, secondo le modalità espresse nel successivo art.54, nelle sezioni immediatamente a valle delle opere di captazione dei corsi d'acqua naturali della Regione Emilia-Romagna.

art. 54 - Componenti del DMV

1. Il DMV, per tutti i corpi idrici superficiali con esclusione di quelli descritti al successivo comma 2, è costituito da una componente idrologica e da una componente morfologica-ambientale.

2. Per corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie minore di 50 km² si assume:

$$DMV = k \cdot Q_m;$$

dove:

DMV = deflusso minimo vitale, espresso in m³/s;

Q_m = portata media annua naturale nella sezione considerata, espressa in m³/s;

per i bacini collinari di quota media non superiore a 600 m s.l.m.

k=k₀ = pari a 0,086 per gli affluenti emiliani del Po, corretto a 0,075 per il restante territorio regionale, in relazione a condizioni naturali di magra più siccitose, ponendo come limite minimo di deflusso 50 l/s,

per i sottobacini montani con quota media superiore a 600 m s.l.m.

k=0,5 ovvero DMV=50%Q_m

3. La componente idrologica, nei corsi d'acqua naturali della Regione Emilia-Romagna ad esclusione del Fiume Po, è definita in base alle caratteristiche del regime idrologico. La formulazione assunta è:

$$DMV_{ci} = k \cdot Q_m;$$

dove:

DMV_{ci} = componente idrologica del deflusso minimo vitale, espressa in m³/s;

Q_m = portata media annua naturale nella sezione considerata, espressa in m³/s;

k (parametro sperimentale definito per singole aree idrologiche-idrografiche che esprime la percentuale della portata media annua naturale utilizzata per il calcolo del DMV) =

$-2,24 \cdot 10^{-5} \cdot S + k_0$, dove:

S = superficie imbrifera, espressa in km², del bacino idrografico sotteso alla sezione del corpo idrico nel quale si calcola il DMV;

k₀ = pari a 0,086 per gli affluenti emiliani del Po, corretto a 0,075 per il restante territorio regionale, in relazione a condizioni naturali di magra più siccitose.

4. Per Taro e Secchia, oltre i 1830 km² di bacino sotteso, si considerano DMV_{ci} costanti rispettivamente di 1,33 m³/s e 1,04 m³/s (pari a quelli ottenuti alla sezione che sottende esattamente tale superficie).

Per il Reno, da Bastia fino alla foce, il valore assunto per il DMV_{ci} è di 1,03 m³/s, ottenuto con la portata media di Bastia e k=0,045.

Per il Po, nei tratti perimetrali della Regione Emilia-Romagna, la componente idrologica è assunta in misura corrispondente al 10% della portata media storica transitata.

5. La componente morfologica-ambientale è definita attraverso i seguenti parametri:

M - parametro morfologico

N - parametro naturalistico

F - parametro di fruizione

Q - parametro di qualità delle acque fluviali

A - parametro relativo all'interazione fra le acque superficiali e le acque sotterranee

T - parametro relativo alla modulazione nel tempo del DMV.

I parametri sopra elencati vengono inseriti come fattori correttivi secondo la seguente formula:

$$DMV = DMV_{ci} \cdot M \cdot Z \cdot A \cdot T$$

ovvero

$$DMV = k \cdot Q_m \cdot M \cdot Z \cdot A \cdot T$$

dove:

Z - il massimo dei valori dei tre parametri N, F, Q, calcolati distintamente.

art. 55 - Individuazione dei fattori correttivi costituenti la componente morfologica-ambientale

1. L'elenco dei corsi d'acqua o tratti di corsi d'acqua nei quali, per specifiche caratteristiche dell'ecosistema fluviale locale, andranno applicati nel calcolo del DMV i parametri della componente morfologica-ambientale, è formato dai corpi idrici individuati come "significativi" nella Relazione. Tale elenco potrà essere aggiornato e dettagliato entro il 31.12.2008 dalla Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda gli areali dell'Autorità di bacino del Fiume Po, come disposto dalla medesima Autorità, e dalla Regione Emilia-Romagna congiuntamente alle altre Autorità di bacino per i rispettivi territori di competenza. Entro la stessa data verranno definiti, dagli stessi soggetti, sulla base di idonee indagini di campo, i valori dei suddetti parametri.
2. Sia per il parametro di qualità delle acque fluviali (Q) sia per il parametro relativo alla modulazione nel tempo del DMV (T) potranno essere fissati dalla Regione Emilia-Romagna dei valori in data antecedente il 31.12.2008, su tratti ben definiti, per esigenze di miglioramento qualitativo, anche su specifica indicazione delle Province o delle Autorità di bacino territorialmente competenti.

art. 56 - Applicazione del DMV - Obblighi e modalità

1. Per gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'art.12 bis del RD 1775/1933 come sostituito dall'art.23, comma 3, del DLgs 152/99, il DMV è imposto dalla autorità competente al momento del rilascio della concessione.
2. Il procedimento per il rilascio del titolo concessorio è definito dal Regolamento regionale per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica del 20 novembre 2001, n. 41.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art.22 comma 5 del DLgs 152/99, il DMV è imposto anche alle concessioni di derivazione in essere.

art. 57 - Tempi di applicazione del DMV

1. I provvedimenti di concessione per nuove derivazioni sono rilasciati con l'obbligo del rispetto del DMV, calcolato secondo le disposizioni dell'art.54, commi 2, 3, 4 e, successivamente al 2008, calcolato secondo la formula completa di cui al comma 5 del medesimo articolo per i corpi idrici individuati quali soggetti a tale norma.

2. Per le derivazioni con concessioni in essere verrà effettuata la revisione delle concessioni stesse, con l'obbligo che entro il 31.12.2008 venga lasciata defluire in alveo la componente idrologica del DMV, a meno delle deroghe previste al successivo art.58, qualora ne sussistano le condizioni.

L'applicazione della componente idrologica del DMV, in tali casi, avverrà in modo graduale, con l'obbligo di garantire inizialmente una portata minima pari a 1/3 di tale componente del DMV e di pervenire al valore completo della componente idrologica al 31.12.2008.

Per le derivazioni con concessioni in essere nei corpi idrici aventi un bacino imbrifero inferiore ai 50 km², l'obbligo è di garantire inizialmente una quota pari ad un terzo del DMV e di pervenire entro il 2016 al valore completo o ridotto stante i risultati del monitoraggio di cui al successivo art. 59.

Le eventuali prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative effettuate in sede di revisione della concessione non danno luogo, ai sensi dell'art.22, comma 5, del DLgs 152/99, alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione qualora vi sia una effettiva riduzione dei valori di portata massima derivabile.

3. I rinnovi della concessione e i rilasci delle concessioni preferenziali di cui all'art.1, comma 4 del DPR 18 .02.99, n.238 sono subordinati alle stesse condizioni di cui al precedente comma 1. La gradualità di applicazione della componente idrologica del DMV è comunque consentita solo nei casi nei quali non sia possibile fin dalla data del rilascio del titolo concessorio lasciar defluire in alveo l'intera componente idrologica del DMV.

4. I parametri correttivi della componente morfologica-ambientale del DMV verranno applicati, sui corsi d'acqua o tratti di corsi d'acqua individuati a norma dell'art.55 comma 1, entro il 31.12.2016.

Potranno essere definiti particolari tratti e i relativi parametri correttivi, diversi da (Q) e (T), da applicarsi in data antecedente al 31.12.2016 e comunque in data successiva al 31.12.2008, dalla Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda gli areali dell'Autorità di bacino del Fiume Po, e dalla Regione Emilia-Romagna congiuntamente alle altre Autorità di bacino per i rispettivi territori di competenza.

Potranno essere stabilite dalla Regione date di applicazione più ravvicinate per il parametro di qualità delle acque fluviali (Q) su tratti ben definiti, per esigenze di miglioramento qualitativo, e per il parametro relativo alla modulazione nel tempo del DMV (T).

art. 58 - Deroghe

1. La Regione, informandone l'Autorità di bacino territorialmente competente, può motivatamente autorizzare deroghe al DMV per limitati e definiti periodi di tempo consentendo il mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV stesso, nel caso di derivazioni acquedottistiche da acque di superficie, esistenti alla data di adozione del PTA, qualora non sia possibile soddisfare la richiesta mediante l'utilizzo di altre fonti alternative e qualora siano state poste in essere tutte le misure atte al risparmio della risorsa idrica.
2. La Regione può, altresì, autorizzare, per limitati e definiti periodi di tempo, deroghe al DMV, motivate da necessità ambientali, storico-culturali e igienico-sanitarie; in questi casi non è consentito l'utilizzo della risorsa prelevata per usi diversi da quelli citati.
3. Le deroghe saranno revocate al variare delle condizioni che le hanno determinate.
4. La Regione Emilia-Romagna, entro 6 mesi dalla data di approvazione del PTA, nell'ambito dei propri strumenti regolamentari, fornirà l'individuazione, o i criteri per l'individuazione, delle seguenti aree:

- aree che presentano deficit di bilancio idrico;
- aree a rischio di ricorrente crisi idrica;
- altri particolari contesti di approvvigionamento a rischio di crisi idrica per i quali non sia sostenibile sotto l'aspetto tecnico economico il ricorso a fonti alternative di approvvigionamento;

in tali areali il Servizio competente al rilascio delle concessioni d'acqua pubblica potrà autorizzare i concessionari a prelevare la risorsa idrica, per limitati e definiti periodi di tempo, anche nel non rispetto del DMV.

5. Per le derivazioni che si avvalgono di invasi di accumulo realizzati mediante opere di sbarramento sul corpo idrico, esistenti alla data di adozione del PTA o che figurano tra gli interventi previsti dai piani di bacino o dai piani di tutela delle acque, dovrà essere garantito il rilascio in continuo del DMV secondo la tempistica di cui ai commi 2 e 4 del precedente articolo. Qualora in determinati periodi gli obblighi suddetti pregiudichino l'uso funzionale dell'invaso o la sicurezza delle opere di contenimento, la portata che dovrà essere rilasciata a valle dello sbarramento non potrà essere inferiore alle portate in arrivo da monte.
6. Per le concessioni di derivazione in essere, di pubblico generale interesse, costituite da più punti di derivazione in corpi idrici diversi ma comunque limitrofi ed affluenti del medesimo corpo idrico principale, la Regione può disporre che la quota minima di risorsa da lasciar defluire in alveo sia quella che permette di garantire la salvaguardia delle caratteristiche del corpo idrico principale, nella sezione immediatamente a valle dell'ultima affluenza, ovvero tale portata sia considerata comprensiva e sostitutiva dei singoli DMV da lasciar defluire nei corpi idrici minori derivati, purchè nei singoli tratti sottesi dalle derivazioni siano rispettati gli specifici obiettivi di qualità e destinazioni d'uso.
7. Le deroghe di cui ai precedenti commi non devono comunque pregiudicare gli obiettivi di qualità ambientale e gli obiettivi per specifica destinazione previsti dal PTA.
8. L'applicazione dell'istituto delle deroghe deve essere preventivamente concordata tra i Servizi competenti al rilascio delle concessioni di derivazione e il Servizio competente in materia di pianificazione delle risorse.

art. 59 - Monitoraggio

1. In corrispondenza delle derivazioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico, ai sensi dell'art.22, comma 3, del DLgs 152/99, dovranno essere installati a carico dell'utente, e mantenuti in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi per la misurazione delle portate transanti nel corpo idrico e di quelle prelevate. Su tutte le restanti derivazioni è possibile su richiesta e a carico dell'utente, in accordo con i Servizi territorialmente competenti, installare analoghi dispositivi soggetti alle disposizioni di cui ai commi successivi. I dati verranno trasmessi annualmente dai concessionari alla Regione e all'Autorità di bacino competente.
2. Entro 12 mesi dall'approvazione del presente piano la Regione emanerà apposita direttiva concernente sia le caratteristiche dei dispositivi di misurazione di cui al comma precedente, sia la tipologia dei dati da acquisire.
3. La Regione, attraverso il Servizio competente in materia di pianificazione della risorsa idrica, in collaborazione con le diverse Autorità di Bacino e le Province interessate, verificherà periodicamente gli effetti prodotti dall'applicazione della norma in oggetto, utilizzando anche i dati provenienti dal monitoraggio di cui al comma 1, e potrà apportare eventuali modifiche - anche in diminuzione - dei valori fissati dalla presente norma e/o

fissare, in particolare per i corpi idrici aventi un bacino imbrifero inferiore o pari a 50 km², DMV differenziati temporalmente.

art. 60 - Misure di salvaguardia (DMV)

1. Come misura di salvaguardia ai sensi dell'art.44, comma 1, del DLgs 152/99 le disposizioni del presente capitolo decorrono dalla data di adozione del PTA per assicurare l'applicazione tempestiva delle misure finalizzate alla tutela quantitativa della risorsa idrica.

Cap. 2

Misure per il risparmio idrico (art. 25, Titolo III, Capo II, DLgs 152/99)

art. 61 - Finalità

1. Le norme del presente capitolo definiscono il complesso delle misure per il risparmio idrico al fine di garantire la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. i), della L. 183/89, nel quadro delle misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'art.3, comma 1, della L. 36/94.
2. Le misure per il risparmio idrico sono differenziate per il settore civile, il settore produttivo industriale/commerciale e il settore agricolo.

art. 62 - Il risparmio idrico nel settore civile

1. Il risparmio idrico nel settore civile è perseguito attraverso l'adozione:
 - da parte degli utenti, di comportamenti e tecniche di risparmio, nella fase di utilizzo della risorsa,
 - da parte delle Agenzie di Ambito per i servizi pubblici, dei *Piani di conservazione della risorsa* di cui al successivo art. 64,
 - da parte dei gestori delle reti acquedottistiche, di comportamenti e interventi, mirati alla razionalizzazione e al risparmio nella distribuzione della risorsa idrica, basati sui suddetti *Piani di conservazione della risorsa*.

art. 63 - Il risparmio idrico nel settore civile nella fase di utilizzo della risorsa

1. Nella fase di utilizzo della risorsa il risparmio idrico dipende dall'adozione da parte degli utenti di tecniche e di comportamenti che comportano una riduzione del consumo di acqua. Il risparmio della risorsa idrica è connesso al risparmio energetico, e gli interventi mirati alla riduzione del consumo di acqua concorrono anche alla diminuzione del consumo energetico, legato in particolare all'uso di acqua calda ed al pompaggio nelle reti di adduzione e distribuzione.
2. Le tecniche di risparmio idrico consistono essenzialmente:
 - a) nell'impiego di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature idrosanitarie (frangigetto, riduttori di flusso, rubinetteria a risparmio, cassette di risciacquo a flusso differenziato, vaso WC a risparmio, ecc.), e delle apparecchiature irrigue nei giardini privati o condominiali (sistemi temporizzati a micropioggia, a goccia, ecc.);
 - b) nell'impiego di lavatrici e lavastoviglie ad alta efficienza, che riducano il consumo idrico ed energetico;
 - c) nella periodica manutenzione delle reti e delle apparecchiature idrosanitarie interne e condominiali;
 - d) nell'utilizzo di acque piovane e di acque reflue recuperate, per usi compatibili e comunque non potabili.

I comportamenti per ridurre il consumo dell'acqua interessano vari aspetti dell'utilizzo della risorsa in ambito civile, e hanno lo scopo di migliorarne e ottimizzarne l'impiego (utilizzare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico, fare preferibilmente la doccia invece del bagno, tenere chiuso il rubinetto dell'acqua durante alcune attività quotidiane, lavare frutta e verdura senza ricorrere all'acqua corrente, lavare con parsimonia l'automobile, innaffiare il giardino verso sera, ecc.).

3. La diffusione delle tecniche di risparmio e dei comportamenti elencati al comma precedente viene perseguita attraverso:
 - a) la sensibilizzazione degli utenti sull'opportunità di adottare le soluzioni tecnologiche disponibili per la riduzione dei consumi, attraverso:
 - campagne di informazione e educazione da parte della Regione, Province, Comuni;
 - programmi di contributi per interventi di risparmio idrico (installazione di dispositivi e componenti di risparmio idrico, impianti per utilizzo di acque reflue recuperate per usi compatibili, impianti per la raccolta e l'utilizzo delle acque piovane per usi compatibili, installazione di contatori per ogni singolo utilizzatore);
 - definizione, nell'ambito di quanto previsto dall'art.25, comma 4, del DLgs 152/99 e dall'art.13 della LR 25/99, di politiche tariffarie che incentivino il risparmio idrico, in applicazione del metodo stabilito dalla Regione ai sensi dell'art.25 ter della LR 25/99;
 - obbligatorietà dell'installazione dei dispositivi di risparmio idrico nelle nuove costruzioni, o ristrutturazioni riguardanti gli impianti termoidraulici ed idrosanitari, di edifici destinati a utenze pubbliche (amministrazioni, scuole, ospedali, università, impianti sportivi, ecc.);
 - b) misure specifiche assunte dalle Amministrazioni Comunali, individuate in rapporto alle caratteristiche del territorio comunale e dell'assetto urbanistico prefigurato, quali:
 - progetti di interventi finalizzati al risparmio idrico - eventualmente anche in connessione con i piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate di cui al successivo Cap. 3 - effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale o attraverso Programmi di riqualificazione urbana di cui all'art.4 della LR 19/98;
 - disposizioni regolamentari che richiedono l'introduzione nelle nuove costruzioni di apparecchi igienico-sanitari a basso consumo idrico;
 - disposizioni normative inserite negli strumenti urbanistici comunali che, in casi specifici, subordinino obbligatoriamente la realizzazione degli interventi edilizi, in particolare nelle nuove espansioni e nelle ristrutturazioni urbanistiche di significative dimensioni, all'introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici e, dove possibile, alla realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo di acque meno pregiate;
 - disposizioni normative inserite negli strumenti urbanistici comunali che promuovano interventi per la riduzione dei consumi idrici e l'uso razionale delle risorse idriche attraverso incentivazioni (riduzione degli oneri; aumento dell'edificabilità).

art. 64 - Il risparmio idrico nel settore civile nella fase di adduzione e distribuzione

1. Il perseguimento del risparmio idrico nella fase dell'adduzione e distribuzione della risorsa costituisce uno degli obiettivi del *Piano di ambito* di cui dall'art.12 della LR 25/99, predisposto dall'Agenzia di ambito per i servizi pubblici. Le linee di riferimento per la stesura del *Piano di ambito*, nonché gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, sono contenuti nella Deliberazione della Giunta regionale n.2680/2001 così come rivisti e aggiornati dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1550 del 28/7/2003; detti indirizzi saranno rivisti, con il supporto di ARPA, entro un anno dall'adozione del PTA, e comunque non oltre il 31.12.2005, e conterranno le linee guida regionali per i *Piani di conservazione della risorsa*. Il *Piano di ambito* dovrà contenere il

programma degli interventi per sanare le criticità esistenti e il *Piano di conservazione della risorsa*.

2. Il *Piano di conservazione della risorsa* viene elaborato dalle Agenzie di Ambito per i servizi pubblici entro il 31.12.2006. Il *Piano di conservazione della risorsa* rappresenta il riferimento per i gestori, che baseranno le loro iniziative per il risparmio della risorsa sulle indicazioni e sui contenuti espressi e sviluppati nel piano. Dopo tale data qualsiasi trasferimento di fondi dalla Regione alle Agenzie di ambito e ai gestori è subordinato all'avvenuta elaborazione del *Piano di conservazione della risorsa*.
3. Il risparmio della risorsa idrica nella fase di adduzione e distribuzione è perseguito anche attraverso il contenimento delle perdite di rete. In attesa degli indirizzi regionali di cui al precedente comma 1, le perdite di rete, in ottemperanza alle linee guida della Deliberazione GR n.2680/2001, devono avere un valore di riferimento di 2,0 mc/m/anno e un valore critico di 3,5 mc/m/anno. Sono funzionali all'individuazione delle criticità relative alle perdite di rete anche l'indicatore relativo alla lunghezza delle tubazioni con più di 50 anni (valore di riferimento: 10%; valore critico: 30%), l'indicatore relativo alla ricerca programmata delle perdite (valore di riferimento: 15-30% della lunghezza della rete all'anno; valore critico: 5%), l'indicatore relativo alla dotazione di contatori (valore di riferimento: 100% delle utenze salvo le bocchette antincendio).
4. Gli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite e al miglioramento dell'efficienza delle reti, in attesa del *Piano di conservazione della risorsa*, devono perseguire l'obiettivo che al 2016, all'interno dei singoli Servizi di acquedotto, vengano eliminate le perdite che determinano il superamento del valore critico, dove presente, e, nei casi con valore critico uguale a zero, vengano almeno dimezzate le perdite che determinano il superamento del valore di riferimento (previo calcolo aggiornato da parte dei gestori), e che, a livello del singolo ambito territoriale ottimale il rendimento al 2016 non sia in nessun caso inferiore all'80%, avendo come obiettivo a livello regionale il raggiungimento di un rendimento pari all'82%.
5. I *Piani di ambito*, attraverso gli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite di rete e gli interventi infrastrutturali per l'incremento di utilizzo di acque superficiali per usi acquedottistici, devono perseguire il raggiungimento del duplice obiettivo del contenimento dei consumi idrici e della riduzione dei prelievi dalle falde. In coerenza con questi obiettivi, i *Piani di ambito* devono concorrere al perseguimento di un consumo medio regionale domestico di 160 l/abitante/giorno al 2008 e 150 l/abitante/giorno al 2016.
6. Il perseguimento degli obiettivi richiesti dal presente articolo va documentato e esplicitato nella relazione annuale di cui all'art.21, comma 2, lett. i), della LR 25/99, predisposta dalla Autorità regionale di vigilanza istituita ai sensi dell'art.20 della medesima legge.

art. 65 - Il risparmio idrico nel settore produttivo industriale/commerciale

1. Il risparmio idrico nel settore produttivo industriale/commerciale è perseguito attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche di risparmio, riuso e riciclo, da parte delle aziende e l'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili. Entrambe le forme di risparmio idrico concorrono all'obiettivo di un uso razionale della risorsa, in coerenza a quanto disposto dall'art.23, comma 3, del DLgs 152/99 e dagli artt. 22 e 30 del Regolamento regionale 20 novembre 2001, n.41.
2. Le soluzioni tecnologiche comportanti riduzione del consumo idrico sono necessariamente differenziate per le diverse tipologie della attività produttiva; il principale riferimento per la

loro definizione sono i documenti BAT Reference a cura dell'ufficio europeo EIPPCB, di cui alla Direttiva 96/61/CEE del 24 settembre 1996, e i relativi documenti nazionali e direttive regionali, ove esistenti.

3. L'utilizzo di acque meno pregiate per forme di utilizzo compatibili con l'attività produttiva è connesso alla realizzazione di reti di distribuzione di acque meno pregiate, in particolare di acque reflue recuperate, e al recupero di acque di pioggia.
4. Il risparmio idrico, nelle forme elencate ai commi precedenti, viene incentivato attraverso:
 - a) iniziative e misure rivolte in modo generalizzato agli utenti:
 - campagne di informazione da parte della Regione, Province, Comuni;
 - campagne di promozione curate da associazioni di categoria (su contributo della Regione) per le aziende che aderiscono a iniziative di risparmio idrico, o in generale finalizzate al contenimento e alla sostenibilità degli impatti ambientali, quali EMAS, ECOLABEL, ISO 14000, ecc.;
 - incentivazioni di tipo economico (finanziamenti agevolati, sgravi fiscali, contributi alle spese di ristrutturazione degli impianti) e/o amministrativo (semplificazioni nelle procedure di autorizzazione) alla adozione di politiche di contenimento dei consumi idrici;
 - obbligo della misurazione dei prelievi dalle falde e dalle acque superficiali, ai sensi dell'art.22, comma 3, del DLgs 152/99, e in riferimento a quanto disposto dagli artt.6 e 16 del Regolamento regionale n.41/2001, e di comunicazione annuale dei dati alle Agenzie di ambito per i servizi pubblici e ai servizi tecnici di bacino;
 - definizione, per gli emungimenti dalle falde, di canoni differenziati che incentivino l'efficienza dell'uso dell'acqua nei processi produttivi;
 - b) misure specifiche assunte dalle Amministrazioni comunali, individuate in rapporto alle caratteristiche del territorio comunale e dell'assetto urbanistico prefigurato, quali:
 - progetti relativi a reti di distribuzione di acque meno pregiate per utilizzi produttivi compatibili - eventualmente anche in connessione con i piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate di cui al successivo Cap. 3 - effettuati direttamente dalla Amministrazione comunale;
 - disposizioni normative inserite negli strumenti urbanistici che, ove possibile, subordinino le nuove espansioni produttive o le ristrutturazioni di quelle esistenti, alla realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo di acque meno pregiate e/o all'introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici; tali disposizioni rientrano obbligatoriamente nel quadro degli obiettivi prestazionali richiesti per le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale, in quanto destinate ad assumere, ai sensi dell'art. A-14 della LR 20/2000, i caratteri propri delle Aree ecologicamente attrezzate.
5. Ai fini della riduzione del prelievo dalle falde, è fatto divieto alla perforazione di nuovi pozzi industriali negli areali servibili da acquedotti industriali, fatto salvo il caso di accertata inidoneità e insufficienza dell'acquedotto di tipo industriale. In presenza di idonee fonti alternative di approvvigionamento la concessione relativa al prelievo da acque sotterranee può essere rivista o revocata.

art. 66 - Il risparmio idrico nel settore agricolo

1. Il prelievo di acque superficiali o profonde per uso irriguo è subordinato alle disposizioni degli artt.22 e 23 del DLgs 152/99 e alle disposizioni del Regolamento regionale 20 novembre 2001, n.41.
2. In considerazione del grande fabbisogno di acqua per uso irriguo e della riduzione dei prelievi conseguente alla applicazione delle misure per il rispetto del Deflusso minimo vitale

dei corpi idrici naturali (di cui al precedente Cap. 1) e alla necessità di ridurre gli emungimenti dalle falde, viene definito ai successivi artt. 67, 68, 69 un complesso di misure e indirizzi relativi alle tecniche irrigue, alla gestione delle infrastrutture per l'adduzione e la distribuzione della risorsa idrica, all'utilizzo di acque reflue recuperate, finalizzati, ai sensi dell'art.25, comma 4, del DLgs 152/99, al "risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti".

art. 67 - Il risparmio idrico nel settore agricolo attraverso la selezione delle tecniche irrigue

1. Le tecniche irrigue attualmente utilizzate (aspersione a pioggia; sommersione; scorrimento superficiale e infiltrazione laterale; goccia, microirrigazione e altro) vanno selezionate in funzione del maggior risparmio in rapporto alle esigenze culturali. La tecnica irrigua dello scorrimento superficiale e infiltrazione laterale va ridotta in particolare negli areali serviti dagli affluenti appenninici, caratterizzati dalla scarsità della risorsa idrica, con l'obiettivo di pervenire al 2016 almeno alla riduzione del 50% delle superfici attualmente interessate da tale tecnica, fatte salve le situazioni con specifici caratteri culturali storicamente consolidati o legati a produzioni di particolare tipicità, connessi a tale tecnica irrigua, per le quali si ritenga necessaria la salvaguardia.
2. Contestualmente alla selezione delle tecniche irrigue in rapporto alla disponibilità della risorsa idrica va incentivata la prassi di forniture oculate attraverso l'informazione e l'assistenza tecnica agli agricoltori e attraverso un servizio specifico di monitoraggio delle condizioni meteorologiche e dei suoli che consenta una razionale programmazione dell'irrigazione; i consorzi devono operare in maniera che tali informazioni siano disponibili e utilizzabili dalle singole utenze, anche attraverso la diffusione via Internet (siti specifici o newsletter) e/o telefonica (call center).

art. 68 - Il risparmio idrico nel settore agricolo attraverso la gestione delle infrastrutture per l'adduzione e la distribuzione

1. I Consorzi di bonifica e di irrigazione ai sensi dell'art.3 del DLgs 152/99 "concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione", e, nell'ambito delle competenze loro attribuite, elaborano progetti e interventi sperimentali per l'uso razionale della risorsa idrica e redigono *piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura*, nei quali sono ricompresi:
 - interventi relativi all'accumulo della risorsa idrica, di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b), a monte delle derivazioni o sul percorso dei canali adduttori principali, preferibilmente in invasi di cava preesistenti o in corso di formazione, per le adduzioni dagli affluenti appenninici soggetti a scarsità idrica nei periodi estivi per i quali vanno assicurati rilasci che garantiscano il Deflusso minimo vitale secondo le disposizioni del precedente Cap. 1; detti interventi sono previsti, dove opportuno, in sinergia con gli interventi per la laminazione delle piene esistenti o programmati dalle Autorità di bacino territorialmente competenti;
 - interventi relativi al miglioramento delle reti di adduzione e distribuzione (impermeabilizzazione della parte medio-bassa della sezione dei canali esistenti nei tratti a maggiore permeabilità; realizzazione di adduzioni interrato; realizzazione di reti distributive in pressione). Obiettivo di riferimento per gli interventi sulle reti di adduzione consortili servite da reti appenniniche è il raggiungimento al 2016 di un rendimento dell'80%.

2. Gli enti pubblici (comuni, comunità montane, province) o privati redigono analoghi *piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura*, relativi a interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa, fra i quali sono ricompresi anche invasi aziendali o interaziendali a basso impatto ambientale e sistemi di microbacini per la raccolta delle acque meteoriche.
3. Qualora i *piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura*, di cui ai precedenti commi 1 e 2, prevedano l'accumulo della risorsa idrica a fini irrigui in invasi derivanti da attività estrattive individuate da PIAE (Piani Infraregionali delle Attività Estrattive di cui all'art.6 della LR 17/91), i PAE comunali afferenti ai suddetti PIAE dovranno prevedere modalità di sistemazione finale della cava idonee alla formazione degli invasi ad uso irriguo richiesti. Qualora i *piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura* prevedano l'accumulo della risorsa idrica a fini irrigui in invasi derivanti da attività estrattive inserite in PAE vigenti, questi dovranno essere assoggettati a variante per consentire la sistemazione finale richiesta e le convenzioni in corso dovranno essere rinegoziate per recepire la suddetta variante.
4. Gli interventi riguardanti invasi per usi irrigui, di cui ai precedenti commi 1 e 2, devono essere conformi alle disposizioni dei PTCP e degli strumenti urbanistici comunali qualora esprimano limitazioni in ordine alla formazione di invasi. Tali interventi concorrono al riequilibrio territoriale – ambientale e contribuiscono al mantenimento delle capacità produttive nel settore agricolo in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo rurale.
5. Ai fini della riduzione dei prelievi dalle falde, è fatto divieto alla perforazione di nuovi pozzi irrigui negli areali che presentano una idonea disponibilità di risorsa idrica superficiale di provenienza consortile, nonché in quelli che evidenziano criticità per prelievi eccessivi dalle falde (subsidenza, ingressione salina, ecc.). Sugli areali approvvigionabili dai Consorzi di bonifica e di irrigazione devono essere perseguite valide azioni per il passaggio dagli emungimenti attuali a prelievi dalle acque superficiali consortili. In presenza di idonee fonti alternative di approvvigionamento la concessione relativa al prelievo da acque sotterranee può essere rivista o revocata.
6. La Regione si riserva di individuare, con specifico provvedimento, aree caratterizzate da fenomeni dovuti a prelievi eccessivi da falda nei quali prevedere l'obbligo di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua emunta dalla falda per usi irrigui.

art. 69 - Il risparmio idrico nel settore agricolo attraverso l'utilizzo di acque reflue recuperate

1. Le disposizioni relative all'utilizzo delle acque reflue recuperate sono contenute nel successivo Cap. 3.
2. L'uso irriguo delle acque reflue recuperate è incentivato dalla Regione attraverso contributi finanziari alla elaborazione dei *Piani di riutilizzo* e alla elaborazione e realizzazione di progetti pilota.
3. Per gli impianti prioritari indicati nell'elenco della Relazione Generale (par. 3.4.2.1.3), eventualmente integrato con successivo atto della Giunta regionale sulla base di motivazioni tecniche e di fattibilità, le Agenzie di ambito per i servizi pubblici e i Consorzi di bonifica devono sviluppare, entro il 2007, anche con contributi finanziari regionali, valutazioni di

fattibilità impiantistica e di uso irriguo dei reflui depurati mediante impianti irrigui, di norma, in pressione.

Cap. 3

Misure per il riutilizzo delle acque reflue

(art. 26, Titolo III, Capo II, DLgs 152/99)

art. 70 - Finalità

1. Le norme e le misure relative al riutilizzo delle acque reflue recuperate sono finalizzate, ai sensi dell'art.26, comma 2, del DLgs 152/99, a limitare il prelievo delle acque superficiali e sotterranee per contribuire alla tutela quantitativa delle risorse idriche, nel quadro delle misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'art.3, comma 1, della L.36/94.
2. La tutela quantitativa delle risorse idriche, ai sensi dell'art.22, comma 1, del DLgs 152/99, "concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta a evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile".
3. Ai fini della tutela quantitativa della risorsa idrica e in coerenza con le disposizioni dell'art.23, comma 3, del DLgs 152/99, il provvedimento di concessione per le derivazioni da acque superficiali o per i prelievi dalle sorgenti e dalle falde è denegato sia se vi è incompatibilità fra l'emungimento richiesto e il rispetto del minimo deflusso vitale del corpo idrico superficiale o tra l'emungimento richiesto e la capacità di ricarica dell'acquifero, sia se sussiste la "possibilità di utilizzo di acque reflue depurate o di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane".

art. 71 - Politiche e strumenti per il riutilizzo delle acque reflue recuperate

1. Il riutilizzo delle acque reflue recuperate è attuato attraverso:
 - a) piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate (di seguito *piani di riutilizzo*) relativi all'utilizzo delle acque reflue trattate da singoli depuratori o gruppi di depuratori;
 - b) politiche di sostegno al riutilizzo delle acque reflue recuperate, attivate dalla Regione attraverso:
 - azioni e/o contributi per l'informazione e la formazione per il corretto uso della risorsa e per il recupero di immagine presso i consumatori;
 - contributi finanziari per la elaborazione dei piani di riutilizzo, anche attraverso la promozione di progetti pilota;
 - contributi finanziari per la concreta realizzazione delle opere necessarie al riutilizzo;
 - incentivi e agevolazioni per il sostegno di politiche tariffarie che promuovano l'utilizzo del refluo depurato nelle situazioni in cui è prioritario l'obiettivo del risparmio idrico;
 - accordi di programma tra la Regione e i titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e i titolari delle reti di distribuzione anche al fine di prevedere agevolazioni e incentivazioni al riutilizzo del refluo depurato.

art. 72 - Piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate

1. Le Agenzie di Ambito Territoriale Ottimale di cui all'art.3 della LR 25/99 (di seguito ATO) predispongono i *piani di riutilizzo* delle acque reflue trattate da singoli depuratori o gruppi di depuratori ricadenti nei loro ambiti territoriali.
2. L'elaborazione del *piano di riutilizzo* è obbligatoria per gli impianti prioritari indicati nella Relazione Generale (par. 3.4.2.1.3), e facoltativa per gli altri. Questo primo elenco, definito

ai sensi dell'art.5 del Decreto 12 giugno 2003, n.185, può essere integrato, sulla base di motivazioni tecniche e di fattibilità, con successivi atti della Giunta regionale, anche in riferimento a specifiche richieste delle Province o dei Comuni.

3. I *piani di riutilizzo* vengono elaborati dalle ATO, congiuntamente ai titolari degli impianti di depurazione e delle reti di distribuzione, in accordo con l'Autorità di bacino territorialmente competente, con gli Enti locali ed Enti pubblici a diverso titolo coinvolti, e con i rappresentanti delle categorie interessate al riutilizzo.
4. I *piani di riutilizzo*, una volta predisposti, divengono esecutivi a seguito del parere favorevole delle Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti.
5. Le modifiche di carattere urbanistico connesse ai *piani di riutilizzo* sono recepite dagli strumenti urbanistici interessati attraverso specifico adeguamento da effettuarsi entro il termine che verrà stabilito dallo stesso *piano di riutilizzo* in accordo con i Comuni.
6. I *piani di riutilizzo* degli impianti prioritari di cui al comma 2 devono essere redatti entro 2 anni dall'approvazione definitiva del PTA.

art. 73 - Contenuti dei Piani di riutilizzo

1. I *piani di riutilizzo* definiscono un quadro di riferimento per l'utilizzo della risorsa nel quale vengano indicate:
 - a) la quantità di acque reflue che arrivano al depuratore (portata e caratteristiche dello scarico);
 - b) la quantità, e i requisiti di qualità, di acque reflue recuperate da immettere in corsi d'acqua superficiali o da destinare a usi ambientali (alimentazioni aree umide o habitat naturali), tenuto conto dell'influenza di tali quantitativi sulle portate minime dei corpi idrici naturali a valle, (nel caso di scarico continuo e nel caso di "scarico alternativo" di cui all'art.8 del Decreto 12 giugno 2003, n.185);
 - c) la quantità, e i requisiti di qualità, di acque reflue recuperate da destinare direttamente all'uso irriguo con eventuale distinzione tra quantità utilizzabili con continuità lungo il corso dell'anno e quantità richieste nel periodo estivo, tenuto conto delle quantità idriche ad uso irriguo necessarie in un ambito territoriale oggettivamente servibile dalla rete di distribuzione e tenuto conto delle richieste irrigue per usi agricoli e delle richieste irrigue connesse alla manutenzione di aree verdi di uso pubblico (usi ammissibili ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. a), del Decreto 12 giugno 2003, n.185);
 - d) la quantità, e i requisiti di qualità, di acque reflue recuperate destinate ad usi "civili" (lavaggio strade; pulizia fogne; alimentazione reti duali di adduzione) e ad usi industriali (acque per cicli produttivi industriali; alimentazione sistemi di riscaldamento o raffreddamento; acqua antincendio ecc.) o servizi tecnologici (usi ammissibili ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. b) e c), del Decreto 12 giugno 2003, n.185).
2. Le quantità di cui alle lett. b), c), d) del precedente comma vengono individuate dal *piano di riutilizzo* secondo priorità, connesse alle specificità del territorio interessato e alle esigenze delle economie coinvolte, definite con il contributo e l'accordo degli enti e soggetti responsabili del piano.
3. I requisiti di qualità delle acque reflue recuperate, e le limitazioni d'uso, vengono definite in rapporto al tipo di utilizzo nei successivi art.74 (acque reflue recuperate immerse in acque superficiali), 75 (acque reflue recuperate destinate ad usi agricoli), 76 (acque reflue recuperate destinate a utilizzi a servizio di aree di uso pubblico), 77 (acque reflue recuperate destinate a usi civili), 78 (acque reflue recuperate destinate a usi industriali).

4. Il *piano di riutilizzo* deve prevedere:

- a) un impianto di recupero comprensivo delle strutture destinate ai trattamenti depurativi corrispondenti alle prestazioni richieste dai diversi tipi di utilizzo e di eventuali strutture di equalizzazione e di stoccaggio delle acque reflue recuperate presenti all'interno dell'impianto.
Rientrano nel sistema complessivo di recupero anche i canali a cielo aperto utilizzati per ulteriore abbattimento dei nutrienti, per il potere autodepurativo dei corsi d'acqua, e i sistemi di lagunaggio e trattamenti di fitodepurazione;
- b) la rete di distribuzione, costituita dalle strutture che consentono l'erogazione delle acque recuperate, incluse le eventuali strutture per la loro equalizzazione, l'ulteriore trattamento e lo stoccaggio, diverse da quelle di cui alla lettera a);
- c) un sistema di dispositivi che consentano la flessibilità delle prestazioni offerte per consentire rapidi adeguamenti attraverso la diversione dei deflussi al modificarsi delle situazioni o al determinarsi di elementi di criticità e che consentano, qualora non venga effettuato il riutilizzo dell'intera portata, uno scarico alternativo che assicuri al corpo ricettore gli obiettivi di qualità di cui al DLgs 152/99, Tit. II.
- d) un sistema di dispositivi di controllo della qualità delle acque reflue recuperate, corredato dal piano di monitoraggio, definito, a seconda degli utilizzi previsti, in fase di rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art.82.

art. 74 - Acque reflue recuperate immesse in acque superficiali - Requisiti di qualità

1. Le acque reflue recuperate che vengono immesse in acque superficiali come scarico alternativo o che vengono utilizzate per alimentare aree umide o habitat naturali, devono assicurare al corpo ricettore gli obiettivi di qualità di cui al Tit. II del DLgs 152/99 (obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici con specifica destinazione funzionale) e devono comunque essere conformi alle disposizioni del Tit. III, Capo III, (tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi) del citato DLgs e alle disposizioni della Direttiva approvata con delibera GR n.1053 del 9 giugno 2003.

art. 75 - Acque reflue recuperate destinate ad usi agricoli (usi irrigui per colture agricole e alimentazione vasche acquacoltura) - Requisiti di qualità e limitazioni d'uso

1. Le acque reflue recuperate destinate ad usi irrigui per colture agricole (colture destinate alla produzione di alimenti per il consumo umano e animale; colture a fini non alimentari) o destinate ad alimentare invasi per acquacoltura devono non superare, all'uscita dell'impianto di recupero, i valori limite dei parametri riportati nella allegata Tab.1 e relative note, riferite alla generalità dei casi o riferite specificatamente all'uso irriguo agricolo (note 3 e 5).
2. Nelle zone di rispetto dei pozzi per la captazione di acque sotterranee ad uso acquedottistico gli usi irrigui di acque reflue recuperate sono disciplinati dalla Direttiva regionale richiamata al Cap. 7 del Tit. III delle presenti norme.
3. Nel caso di colture destinate al consumo alimentare senza preventiva trasformazione o cottura dovranno essere utilizzati metodi irrigui che riducano al minimo il contatto dell'acqua reflua depurata con le parti eduli.
4. L'utilizzo irriguo delle acque reflue recuperate per colture agricole è subordinato al rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 19 aprile 1999, n.86. Gli apporti di azoto forniti dalle acque reflue recuperate concorrono al raggiungimento dei carichi massimi ammissibili previsti dalla legislazione regionale, e alla determinazione dell'equilibrio tra il fabbisogno di azoto delle colture e l'apporto di azoto

proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, ai sensi dell'Allegato VII, parte A-4, del DLgs 152/99.

art. 76 - Acque reflue recuperate destinate a utilizzi a servizio di aree di uso pubblico (usi irrigui e usi ricreativi) - Requisiti di qualità e limitazioni d'uso

1. Le acque reflue recuperate destinate a usi irrigui per aree verdi di uso pubblico (parchi, aree per attività ricreative o sportive, inclusi spazi aperti di complessi residenziali o scolastici, campi da golf, cimiteri) o destinate ad alimentare invasi d'acqua utilizzati a fini ricreativi (stagni, laghetti) devono non superare, all'uscita dell'impianto di recupero, i valori limite dei parametri riportati nella Tab.1.

art. 77 - Acque reflue recuperate destinate a usi civili – Requisiti di qualità e limitazioni d'uso

1. Le acque reflue recuperate destinate a usi civili (lavaggio strade; pulizia delle fogne; alimentazione reti duali di adduzione) devono non superare, all'uscita dell'impianto di recupero, i valori limite dei parametri riportati nella Tab.1.
2. In presenza di un sistema di reti duali di adduzione, costituito da reti separate per l'acqua potabile e per le acque reflue recuperate, l'utilizzo delle acque reflue recuperate è consentito negli spazi esterni degli edifici (lavaggio, irrigazione verdi privati) e, all'interno degli edifici civili, esclusivamente per gli scarichi dei servizi igienici.
3. Gli strumenti urbanistici comunali incentivano, ai sensi dell'art.5, comma 1, della LR 36/94, progetti di reti duali in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni; i progetti definiscono sia l'area interessata, sia i tipi di utilizzo delle acque reflue recuperate, e devono essere realizzati con modalità che evitino qualsiasi interconnessione tra l'acqua reflua recuperata e l'acqua potabile, proteggano dal rischio di ricontaminazione derivante dal contatto con acque fognarie, ed evitino le possibilità di riflusso delle acque di approvvigionamento; deve inoltre essere prevista la ispezionabilità della rete.

art. 78 - Acque reflue recuperate destinate a usi industriali - Requisiti di qualità e limitazioni d'uso

1. Nel caso di acque reflue recuperate destinate a usi industriali, i requisiti di qualità sono concordati dalle parti interessate, in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto comunque dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla tabella 3 dell'allegato 5 del DLgs n. 152 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le reti duali di adduzione eventualmente previste all'interno degli insediamenti produttivi devono rispondere ai requisiti del precedente art.77, comma 3.

art. 79 - Requisiti delle reti di distribuzione delle acque reflue recuperate

1. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono essere separate e devono essere realizzate in modo tale da evitare ogni contaminazione alle reti di adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano o il contatto con acque di scarico fognario.
2. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono essere adeguatamente contrassegnate; i canali a cielo aperto e gli invasi d'acqua rientranti nella rete di distribuzione devono essere indicati con segnaletica colorata e visibile.

I punti nei quali viene conferita l'acqua depurata devono essere segnalati in modo da essere chiaramente distinguibili da quelli delle acque potabili.

3. Le tubazioni utilizzate per l'alimentazione degli scarichi dei servizi igienici devono essere contrassegnate con specifica segnalazione.

art. 80 - Implicazioni dei piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate nell'assetto territoriale

1. La predisposizione di reti di distribuzione realizzate come canali a cielo aperto e di invasi per lo stoccaggio di acque recuperate può costituire elemento di riferimento per interventi di qualificazione naturalistica/paesaggistica di fasce e ambiti territoriali, con conseguenti ricadute sulla qualità ambientale dei luoghi e sui loro possibili utilizzi.
2. La predisposizione di reti irrigue con portate idriche costanti può in alcuni ambiti specifici correlarsi o promuovere sistemi colturali/economici (vivai, colture in serre) nei quali incentivare congiuntamente il riutilizzo delle acque reflue recuperate e la sperimentazione di idonei metodi di irrigazione.

art. 81 - Obblighi dei titolari degli impianti di recupero e delle reti di distribuzione

1. L'acqua reflua recuperata all'uscita dell'impianto di recupero deve non superare i valori limite richiesti per i diversi tipi di uso previsti.
2. L'acqua reflua recuperata è conferita dal titolare dell'impianto di recupero al titolare della rete di distribuzione, senza oneri a carico di quest'ultimo. Nel caso di destinazione d'uso industriale di acque reflue urbane recuperate, sono a carico del titolare della rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla Tab.1, al fine di rendere le acque idonee alla predetta destinazione d'uso.
3. Nel caso di acque reflue industriali recuperate per destinazione d'uso esclusivamente industriale, sono a carico del titolare della rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del DLgs n. 152 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il titolare della rete di distribuzione delle acque reflue recuperate fissa la tariffa relativa alla distribuzione delle acque reflue recuperate; l'applicazione della tariffa viene definita nel quadro delle politiche attivate dalla Regione per il riutilizzo dei reflui depurati e il perseguimento del risparmio idrico (cfr. precedente art.71).
5. Il titolare della rete di distribuzione delle acque reflue recuperate deve fornire la corretta informazione agli utenti sulle modalità di impiego delle acque recuperate, sui vincoli da rispettare e sui rischi connessi a usi impropri.

art. 82 - Autorizzazione, controlli, monitoraggi, informazione

1. Gli scarichi con finalità di riutilizzo devono essere preventivamente autorizzati dalle Province competenti, ai sensi dell'art.45, comma 1, del DLgs 152/99, e dell'art.111 della LR 3/99. Le autorizzazioni sono rilasciate secondo le disposizioni della Direttiva approvata con delibera GR n.1053 del 9 giugno 2003. Nell'ambito della autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo sono inserite le prescrizioni atte a garantire che l'impianto di recupero assicuri l'applicazione delle disposizioni delle presenti norme.

2. Gli scarichi degli impianti di recupero delle acque reflue sono soggetti al controllo da parte della Provincia, ai sensi dell'art.49 del DLgs 152/99, per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nella autorizzazione di cui al precedente comma 1. Per l'esercizio del controllo la Provincia si avvale della sezione provinciale dell'ARPA. L'inosservanza delle prescrizioni è soggetto alla disciplina e alle sanzioni degli artt. 51 e 54 del DLgs 152/99.
3. Il controllo degli scarichi degli impianti di recupero, su disposizione della Provincia e mediante la stesura di "Protocolli d'intesa" (accordi di collaborazione tra Provincia, ARPA, gestore dell'impianto di recupero), può essere effettuato dal titolare dell'impianto di recupero.
4. Il titolare dell'impianto di recupero deve comunque assicurare un numero di monitoraggi non inferiore a quanto disposto in fase di rilascio dell'autorizzazione. I risultati delle analisi devono tempestivamente essere messi a disposizione della Provincia e dell'ARPA e resi pubblici in tempo utile a garantire il corretto utilizzo della risorsa.
5. Il titolare della rete di distribuzione effettua il monitoraggio ai fini della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo. I risultati del monitoraggio del titolare della rete di distribuzione sono trasmessi alla Regione con cadenza annuale. L'Autorità sanitaria, nell'esercizio delle attività di prevenzione di propria competenza, e in relazione a quanto stabilito dal successivo comma 7, al fine di valutare gli eventuali effetti igienico-sanitari connessi con l'impiego delle acque reflue recuperate, può effettuare ulteriori controlli.
6. La Regione trasmette le informazioni e i dati conoscitivi all'APAT, che le elabora e trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla Commissione europea, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 7 del DLgs 152/99.
7. L'Autorità sanitaria, nell'esercizio delle attività di prevenzione di propria competenza, valuta gli eventuali effetti igienico-sanitari connessi all'impiego delle acque reflue recuperate e può disporre, ai sensi della vigente legislazione, divieti e limitazioni, sia temporali, sia territoriali, alle attività di recupero o di riutilizzo. Qualora le acque reflue recuperate presentino parametri con valori puntuali superiori ai valore limite previsti l'Autorità sanitaria propone all'Autorità competente l'immediata sospensione dell'autorizzazione.
8. Il riutilizzo può essere riattivato solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri per cui è stato sospeso l'impiego dei reflui depurati sia rientrato al di sotto del valore limite in almeno tre controlli successivi e consecutivi.

art. 83 - Valori limite del DM n. 185/2003 e valori guida

1. I valori limite delle acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero sono quelli definiti dal DM n.185/2003. Nella Tab.1, alla quale fanno riferimento le disposizioni del presente capitolo, sono riportati i valori limite del Decreto e, per alcuni parametri, i valori guida consigliati, più restrittivi. Nella tabella sono inoltre inseriti i valori guida consigliati per alcuni parametri non inseriti nella tabella ministeriale.

art. 84 - Direttive regionali

1. Costituiscono parte integrante del PTA le Direttive emanate dalla Regione per specificare gli aspetti tecnici e normativi relativi al riutilizzo delle acque reflue, gli aspetti relativi alle procedure applicative, nonché le disposizioni relative agli impianti privati; tali Direttive perfezionano le disposizioni del presente capitolo.

Tab.1 – Valori limite delle acque reflue all’uscita dell’impianto di recupero

	Parametri	Unità	Valore Guida (*)	Valori limite DM n.185/2003
Microbiologici				
1	Escherichia Coli	UFC/100 ml		10 (80 % dei campioni) 100 valore puntuale max (Nota 1, 2 e 3)
2	Salmonella			Assente (Nota 4)
3	Elminti	uova/100 ml	0,1	
Fisici				
4	pH			6,5-9,5
5	TSS	mg/l		10
6	Conducibilità	µS/cm	2000	3000
7	Materiali grossolani			Assenti
Nutrienti				
8	Azoto totale	mg N/l		15 (Nota 5)
9	Azoto Ammoniacale	mg NH ₄ /l		2
10	Fosforo totale	mg P/l		2 (Nota 5)
Chimici				
11	Alluminio	mg/l		1
12	Arsenico	mg/l		0,02
13	Bario	mg/l		10
14	Berillio	mg/l		0,1
15	Boro	mg/l	0,7	1
16	Cadmio	mg/l		0,005
17	Cloro attivo	mg/l		0,2
18	Cianuri totali	mg/l		0,05
19	Cromo totale	mg/l		0,1
20	Cromo VI	mg/l		0,005
21	Cobalto	mg/l		0,05
22	Rame	mg/l	0,2 fino a 1 per colture tolleranti	1
23	Ferro	mg/l	0,5 1 per microirrigazione 2 per aspersione	2
24	Mercurio	mg/l		0,001
25	Litio	mg/l	2,5	
26	Manganese	mg/l		0,2
27	Molibdeno	mg/l	0,01	
28	Nichel	mg/l		0,2
29	Piombo	mg/l		0,1
30	Selenio	mg/l		0,01
31	Stagno	mg/l		3
32	Tallio	mg/l		0,001
33	Vanadio	mg/l		0,1
34	Zinco	mg/l		0,5
35	Cloruri	mg Cl/l	100 150 per imp. a goccia	250

36	Fluoruri	mg F/l	1,5 l in suoli acidi o subacidi	1,5
37	Solfuri	mg H ₂ S/l		0,5
38	Solfiti	mg SO ₃ /l		0,5
39	Solfati	mg SO ₄ /l	100 500 per acque con pH=<7 e irrigazione a goccia	500
40	Carbonati	mg/l	100	
41	SAR	meq/l		10
Organici e molecole di sintesi				
42	BOD ₅	mg O ₂ /l		20
43	COD	mg O ₂ /l		100
44	Fitofarmaci clorurati	mg/l		0,0001 (Nota 6)
45	Fitofarmaci fosforati	mg/l		0,0001
46	Altri fitofarmaci totali	mg/l		0,05
47	Grassi e oli animali e vegetali	mg/l		10
48	Oli Minerali	mg/l		0,05 (Nota 7)
49	Tensioattivi	mg/l		0,5
50	Fenoli totali	mg/l		0,1
51	Pentaclorofenolo	mg/l		0,003
52	Aldeidi totali	mg/l		0,5
53	Tetracloroetilene, Triclorometile (somma delle concentrazioni)	mg/l		0,01
54	Solventi clorurati totali	mg/l		0,04
55	Triometani (somma delle concentrazioni)	mg/l		0,03
56	Solventi organici aromatici totali	mg/l		0,01
57	Benzene	mg/l		0,001
58	Benzopirene	mg/l		0,00001
59	Solventi organici azotati totali	mg/l		0,01
Radiologici				
60	Alfa-radiazione totale	pCi/l	3	
61	Beta-radiazione totale	pCi/l	10	

(*) – Valore guida proposto dalla Regione Emilia - Romagna per tutti quei parametri non previsti dal DM n.185/2003 o valori consigliati negli altri casi.

Nota 1 - Per il parametro Escherichia coli il valore limite indicato in tabella (10 UFC/100 ml) è da riferirsi all'80 % dei campioni, con un valore massimo di 100 UFC/100 ml. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove nel corso dei controlli il valore puntuale del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/100 ml.

Nota 2 - Per le acque reflue recuperate provenienti da lagunaggio o fitodepurazione valgono i limiti di 50 (80% dei campioni) e 200 UFC/100 ml (valore puntuale massimo).

Nota 3 - Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto 12 giugno 2003, n.185, le autorizzazioni di cui all'articolo 13 delle presenti norme possono prevedere, in caso di riutilizzo irriguo, per il parametro *Escherichia coli*, una deroga ai limiti previsti dalla tabella 1, fino a 100 UFC/100 ml, da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 1000 UFC/100 ml. La deroga si applica esclusivamente a condizione che nelle aree di origine delle acque reflue e in quelle ove avviene il riutilizzo irriguo non sia riscontrato un incremento, nel tempo, dei casi di patologie riconducibili a contaminazione fecale.

I titolari delle reti di distribuzione devono, in tal caso, rispettare le seguenti condizioni:

- a) il metodo irriguo non deve comportare il contatto diretto dei prodotti edibili crudi con le acque reflue recuperate;
- b) il riutilizzo irriguo non deve riguardare aree verdi aperte al pubblico.

L'autorità competente è tenuta a dare comunicazione delle autorizzazioni che prevedano la deroga all'autorità sanitaria.

Nota 4 - Per il parametro *Salmonella* il valore limite è da riferirsi al 100 % dei campioni. Il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove nel corso dei controlli si rilevi la presenza di *Salmonella*.

Nota 5 - Nel caso di riutilizzo irriguo per colture agricole i limiti per fosforo e azoto totale possono essere elevati rispettivamente a 10 e 35 mg/l, fermo restando quanto previsto all'art.76, comma 5, delle presenti norme, relativamente alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Nota 6 - Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo pesticida. Nel caso di Aldrina, Dieldrina, Eptacloro ed Eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/l.

Nota 7 - Tale sostanza deve essere assente dalle acque reflue destinate al riutilizzo, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 del DLgs. n.152 del 1999 per gli scarichi al suolo. Tale prescrizione si intende rispettata quando la sostanza è presente in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche di riferimento, definite e aggiornate con apposito decreto ministeriale, ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato 5 del DLgs. n.152 del 1999. Nelle more si applicano i limiti di rilevabilità riportati in tabella.

.....

TITOLO V DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

art. 85 - Modalità e tempi di applicazione delle disposizioni del PTA - Sintesi riassuntiva

1. Dalla data di adozione del PTA si applicano, come misure di salvaguardia dell'art.44, comma 1, del DLgs 152/99, previste agli artt. 12, 19, 60 delle presenti norme:
 - le disposizioni del Tit. II riguardanti la classificazione dei corpi idrici significativi, la determinazione degli obiettivi di qualità ambientale, l'individuazione del programma di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, disposizioni che restano in vigore fino all'adozione da parte dei PTCP dei provvedimenti loro attribuiti ai sensi della LR 3/99;
 - le disposizioni del Tit. IV, Cap. 1, che riguardano la regolamentazione dei rilasci rapportati al Deflusso minimo vitale.

2. Dalla data di approvazione del PTA si applicano le disposizioni riguardanti la gestione e la regolamentazione di attività non comportanti ricadute di carattere urbanistico/edilizio, e cioè:
 - la disciplina degli scarichi (di cui al Tit. III, Cap. 1);
 - la disciplina relativa alle zone vulnerabili dai nitrati, alle attività di utilizzazione agronomica, alle aree di pertinenza dei corpi idrici (di cui al Tit. III, Cap. 2, 3, 4);
 - le misure di tutela per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e per le zone soggette a fenomeni di siccità (di cui al Tit. III, Cap. 5, 6);
 - le misure per il risparmio idrico e le misure per il riutilizzo delle acque reflue recuperate (di cui al Tit. IV, Cap. 2, 3);fermo restando che le disposizioni delegate a specifiche direttive regionali saranno applicate successivamente alla emanazione delle medesime.

3. Dalla data del recepimento del PTA negli strumenti generali e settoriali della LR 20/2000 si applicano le disposizioni relative alla tutela delle acque destinate al consumo umano ricomprese nel Tit. III, Cap. 7.

Le disposizioni del PTA vengono recepite dai PTCP attraverso:

 - l'adeguamento dei PTCP (e dei PIAE, che dei PTCP costituiscono "parte" ai sensi dell'art.23 della LR 7/2004) al PTA nei termini e nei tempi stabiliti dalle presenti norme (art.10, comma 2; art.48, comma 1);
 - gli adempimenti delegati ai PTCP dal PTA, in tempi successivi alla approvazione del PTA, secondo quanto disposto dalle presenti norme (art.11 e art.48, comma 2);fermo restando che per gli aspetti oggetto di specifiche direttive regionali vanno applicate le disposizioni da queste previste.

Successivamente all'adeguamento dei PTCP e dei PIAE al PTA, i Comuni sono tenuti a recepire le prescrizioni nei loro strumenti di pianificazione urbanistica generale e nei PAE (art.10), dando quindi concreta attuazione alle disposizioni del PTA nel settore urbanistico.

4. In attesa dell'adeguamento al PTA degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, provinciali e comunali, nelle aree di ricarica individuate nella Tav. 1 e nelle zone di protezione delle acque superficiali individuate nella Fig. 1.18 del par. 1.3.4.3.3 della Relazione Generale va garantita la salvaguardia del PTA prevista all'art.13 delle presenti norme (salvaguardia degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica prevista dall'art. 12 della LR 20/2000).

5. I procedimenti di approvazione degli adeguamenti al PTA dei piani generali e dei piani settoriali e degli adempimenti delegati dal PTA ai PTCP sono i procedimenti previsti dalla LR 20/2000 o da specifiche disposizioni in merito.

art. 86 - Contributi del PTCP al perfezionamento e alle integrazioni o modifiche del PTA
Sintesi riassuntiva

1. Rientrando il PTCP, ai sensi dell'art.113 della LR 3/99 tra gli "strumenti della pianificazione in materia di tutela e uso della risorsa idrica" ed essendo di competenza delle Province "il rilevamento ... delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, nonché la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali" (art.111 della medesima legge), la determinazione degli "obiettivi di qualità ... nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dallo Stato" e l'individuazione delle "azioni e degli interventi necessari ... per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dalla pianificazione regionale per l'uso e la tutela dei corpi idrici" (art.115 della medesima legge), il PTA attribuisce al PTCP, o a specifico stralcio del PTCP, la competenza sui contenuti del Tit. II, Cap. 1 (Programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici), delle presenti norme.
2. Spettano al PTCP, in relazione ai temi del precedente comma 1:
 - a) l'approfondimento conoscitivo dei dati di base nonché il loro aggiornamento;
 - b) l'approfondimento conoscitivo delle specificità del territorio provinciale, se opportuno articolato per singoli bacini idrografici e dove necessario in concorso con le province limitrofe;
 - c) la predisposizione di misure supplementari rispetto a quelle previste dal PTA, relative agli ambiti di cui alla precedente lett. b), individuate tra quelle ricomprese nell'apposito elenco della Relazione generale (par. 3.6).
3. Il processo di approfondimento conoscitivo e programmatico del precedente comma 2 deve essere condotto attraverso le metodologie di analisi utilizzate dal PTA e deve prevedere il rispetto degli obiettivi di qualità (ambientali e per specifica destinazione) e dell'equilibrio del bilancio idrico e l'applicazione del complesso di disposizioni relative alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica oggetto dei Tit. III e IV delle presenti norme. Fino all'adozione da parte delle Province di specifico stralcio del PTCP relativo ai contenuti di cui al precedente comma 1, sono efficaci le disposizioni del Tit. II delle presenti norme.
4. Il PTCP entro 12 mesi dalla approvazione del PTA deve adeguarsi alle disposizioni del PTA relative alle aree di ricarica delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e alle zone di protezione delle acque superficiali (di cui al Tit. III, Cap. 7) attraverso la trasposizione cartografica in scala operativa delle perimetrazioni della Tav.1 e della Fig. 1.18 del par. 1.3.4.3.3. della Relazione Generale, e il recepimento delle disposizioni del PTA come riferimento vincolante per le prescrizioni riguardanti le trasformazioni territoriali di competenza del PTCP. Il PTCP definisce le modalità e i termini per il recepimento delle disposizioni da parte dei Comuni.
5. Il PTCP individuerà in fasi successive le aree di ricarica delle zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano, le emergenze naturali della falda e le zone di riserva (di cui al Tit. III, Cap. 7) secondo la metodologia indicata dal PTA, e le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto dei punti di prelievo delle acque destinate all'uso umano secondo la metodologia indicata dalla Direttiva apposita. Il PTCP definisce le modalità e i termini per il recepimento delle disposizioni da parte dei Comuni.
6. Le Province possono prevedere modifiche e integrazioni alla disciplina per la tutela delle acque successivamente ad approfondimenti conoscitivi che individuino la presenza di fattori nuovi o di modificate condizioni ambientali o che si basino su più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche. Gli approfondimenti conoscitivi devono essere condotti con

metodologie condivise con la Regione. Le modifiche al PTCP relative alla disciplina per la tutela delle acque, conseguenti a tali approfondimenti conoscitivi, sono approvate con la procedura dell'art.27 della LR 20/2000; l'approvazione da parte del Consiglio provinciale costituisce modifica al PTA.

art. 87 - Autorità di bacino e PTA

1. Le Autorità di bacino, che per la formazione del PTA hanno esercitato le competenze di cui ai commi 2 e 5 dell'art.44 del DLgs 152/99, successivamente alla approvazione del PTA coordinano le misure per la tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici previste dal PTA con le altre disposizioni derivanti dai piani stralcio del Piano di Bacino, in riferimento al bacino idrografico di loro competenza, e, se necessario, in riferimento ai singoli sottobacini costituenti il bacino idrografico.
2. Le Autorità di bacino concorrono a successivi aggiornamenti del PTA per gli aspetti e nelle forme indicate dalle presenti norme.

art. 88 - Verifica della attuazione e della efficacia del PTA

1. La verifica della attuazione e della efficacia delle disposizioni del PTA è effettuata attraverso un monitoraggio periodico che ha lo scopo di:
 - registrare l'attuazione delle misure e delle opere previste;
 - verificare, attraverso idonei indicatori, l'efficacia delle misure messe in atto sulle dinamiche ambientali in rapporto agli obiettivi del PTA;
 - individuare la eventuale necessità di interventi correttivi nella strategia di piano.

.....

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.